# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## DISEGNO DI LEGGE

**N. 416**

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO

il 12 aprile 2017

Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

**********

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge, recante "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale", disciplina in modo organico le attribuzioni e le funzioni del Corpo forestale della Sardegna, con lo scopo di rafforzarne la struttura organizzativa e di promuovere la specializzazione delle sue funzioni.

Le accresciute esigenze di tutela ambientale a livello globale e locale, in un quadro internazionale caratterizzato da un imponente sviluppo tecnologico, sempre più attento ai mutamenti climatici e agli effetti indotti dall'attività umana sull'ambiente naturale dell'intero pianeta, impongono il rafforzamento degli strumenti di conoscenza, di gestione e di tutela della qualità ambientale a tutti i livelli.

Al riguardo, occorre premettere che la Giunta regionale, nel quadro generale della semplificazione normativa e amministrativa, portato avanti dall'attuale esecutivo con la deliberazione n. 54/17 del 10 novembre 2015, ha evidenziato la necessità di procedere all'approvazione di una legge di riforma del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per ridisegnarne il ruolo, sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto agli operatori del settore, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.

In considerazione di ciò, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 54/17 del 2015, ha approvato specifici indirizzi per la predisposizione di un disegno di legge organico di riorganizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, specificando che il nuovo assetto normativo si deve fondare su un quadro normativo di riferimento costituito da:

- legge costituzionale nel 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e, in particolare, gli articoli 3, 8 e 56;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna" mediante il quale, fra le altre cose, è stato disposto il trasfe-

rimento alle dipendenze della Regione di tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, compresi quelli del Corpo forestale dello Stato;
- le norme di attuazione dello Statuto (decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1972, n. 297 e 22 agosto 1972, n. 669, inerenti rispettivamente il riconoscimento delle funzioni di agente di Pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale, nonché il trasferimento effettivo di tutti gli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste);
- la disposizione prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che prevede una specifica clausola di salvaguardia per i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e le province autonome, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), che ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente;
- la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione) e, in particolare, l'articolo 11, che ha previsto che le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale possono essere conferite a dirigenti del sistema Regione in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale;
- la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda);
- la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).

La deliberazione della Giunta regionale n. 54/17 del 2015 ha anche evidenziato l'esigenza di:
- un miglior coordinamento e definizione di ruoli nei rapporti tra Corpo forestale e altre istituzioni;
- un miglior coordinamento delle strutture centrali con quelle territoriali, per garantire l'uniformità e la diffusione degli standard di tutela;
- una più efficiente gestione delle risorse umane e strumentali, per consentirne un utilizzo più razionale ed economicamente sostenibile, anche in considerazione dell'attuale carenza di dirigenti e figure ad alta specializzazione in grado di pianificare e coordinare attività complesse.

Sulla base di tali premesse, la deliberazione n. 54/17 del 2015 ha individuato gli indirizzi che costituiscono le linee portanti del nuovo disegno di legge:
- modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali del Corpo forestale, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione, specializzazione e sviluppo delle funzioni tecniche e di quelle di prevenzione e repressione;
- ridefinizione e ottimizzazione delle funzioni del Corpo forestale, anche per superare inutili appesantimenti e diseconomie derivanti dalla frammentazione e la sovrapposizione di competenze nei diversi rami dell'Amministrazione regionale;
- valorizzazione e potenziamento delle esperienze e delle conoscenze specialistiche acquisite nel tempo dal personale del Corpo forestale;
- adeguamento della struttura organizzativa del Corpo forestale, in relazione all'analisi degli specifici bisogni di tutela ambientale effettivamente rilevati sui territori di riferimento (specializzazione territoriale);
- consolidamento dell'articolazione delle sedi periferiche, per rafforzare il rapporto con il territorio;
- individuazione di strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività operative a forte contenuto di specializzazione (specializzazione per funzioni), per consentire un rapido adattamento ai concreti bisogni di tutela ambientale o a situazioni di emergenza da fronteggiare;
- valorizzazione della formazione continua, per l'alta specializzazione del personale, anche attraverso la Scuola forestale regionale.

A tal fine, si è costituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente un gruppo di lavoro interassessoriale incaricato di studiare e di predisporre il presente disegno di legge, che, pertanto, è il frutto dell'attività coordinata di più direzioni generali dell'Amministrazione regionale.

L'articolato proposto, illustrato dettagliatamente nel seguito di questa relazione, aggiornando in modo significativo le norme attuali, costituisce la base per costruire il Corpo forestale del futuro, attraverso il consolidamento e la valorizzazione delle preziose competenze acquisite nel tempo e la costruzione di nuove competenze specialistiche coerenti con i valori ambientali e la prospettiva di sviluppo ecosostenibile propri della Sardegna.

Le nuove norme, meglio specificate più avanti, ridefiniscono le attribuzioni e le funzioni del Corpo forestale, in raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti.

Grande importanza è attribuita all'innovazione tecnologica, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione. Un ruolo fondamentale, in particolare, è attribuito alla Scuola forestale e alla sua collaborazione con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali e stranieri per la realizzazione di corsi che comportino l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze del personale, non solo del Corpo forestale ma anche del personale l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e della Protezione civile regionale, degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei corpi di polizia locale, delle guardie ambientali e zoofile volontarie, dei componenti delle compagnie barracellari e di altri operatori.

La parte centrale del disegno di legge riguarda la disciplina generale del personale del Corpo forestale e l'espletamento del servizio sul territorio.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, soggetto specializzato nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi, profondamente radicato sul territorio regionale, esercita da decenni importanti funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale che lo rendono una componente fondamentale del sistema di tutela ambientale della Sardegna. A questo proposito si sottolinea l'importantissimo ruolo del Corpo nella lotta contro gli incendi e la sua partecipazione al sistema regionale di protezione civile.

Il Corpo forestale della Sardegna, analogamente ai corpi forestali delle regioni e province autonome, trae le proprie origini dall'amministrazione statale: l'attuale assetto, definito attraverso diversi passaggi normativi, rappresenta lo sviluppo autonomo e originale delle competenze e delle attribuzioni trasferite dallo Stato repubblicano alla Regione, in conseguenza diretta dello Statuto speciale della Sardegna e delle relative norme di attuazione.

In particolare, nel percorso autonomistico regionale, con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1950 si stabilì che "Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna".

La storia del Corpo forestale, tuttavia, ha avuto inizio già nel Regno di Sardegna, con l'istituzione dell'Amministrazione forestale avvenuta nel 1845 in applicazione delle "Regie Patenti" Albertine del 1844. Il Regolamento di applicazione delle Patenti prevedeva che per il governo e la difesa dei boschi fosse necessaria l'istituzione di un corpo armato con un'organizzazione decentrata nell'intero Regno di Sardegna. Da quel momento in poi il Corpo forestale cambiò più volte nome e assetto organizzativo in virtù dei cambiamenti dell'assetto istituzionale, ma le finalità rimasero sostanzialmente le stesse: la difesa dei boschi e il loro governo. Nel 1910 venne istituito il Corpo reale forestale che con l'Azienda di Stato delle foreste demaniali costituiva l'amministrazione forestale del tempo.

In seguito il Corpo assunse il nome di: Milizia nazionale forestale, nel 1926; Real corpo delle foreste, nel 1943; Corpo forestale dello Stato (CFS), nel 1948.

La concreta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1950 si realizzò con la legge regionale 7 luglio 1971, n. 18 (Norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste nonché alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi) che determinò l'effettivo trasferimento alle dipendenze della Regione del personale statale dipendente dal Corpo forestale dello Stato in servizio in Sardegna, fino ad allora presente in posizione di comando.

Nel 1985, infine, con la legge regionale n. 26 del 1985 venne istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Con il presente disegno di legge si intende procedere all'aggiornamento delle norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e al superamento della legge regionale n. 26 del 1985, per ridisegnare, modernizzare, potenziare e specializzare il ruolo dello stesso Corpo forestale, sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto agli operatori del settore, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.

Il disegno di legge trova giustificazione, in particolare, nella necessità di adeguare e specializzare i compiti e la struttura organizzativa del Corpo forestale per renderli aderenti ai mutamenti territoriali e sociali intervenuti negli anni e alle accresciute esigenze di tutela ambientale.

Si rende inoltre necessario adeguare le attività del Corpo alle rilevanti novità legislative, nazionali e comunitarie, intervenute nell'arco trentennale intercorso dall'approvazione della legge regionale n. 26 del 1985, nonché alle evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali riguardanti la materia della tutela ambientale in senso lato.

Il disegno di legge, in tal senso, riconosce, salvaguarda e rafforza la specificità del Corpo forestale quale elemento cardine del sistema regionale ambientale e forestale della Sardegna, come storicamente si è andato definendo a partire dall'attribuzione delle competenze alla Regione.

A questo proposito occorre precisare che le recenti disposizioni della legge n. 124 del 2015 e quelle contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia, che prevedono l'assorbimento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello Stato (CFS) prevalentemente nell'arma dei Carabinieri, non si applicano ai corpi forestali delle regioni e province autonome.

Le attribuzioni proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna e dei corpi forestali delle regioni e province autonome sono infatti confermate esplicitamente nella legge n. 124 del 2015, che all'articolo 8, comma 7, stabilisce espressamente che "Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia ...", non escludendo peraltro la possibilità di un ampliamento dei compiti dei Corpi regionali laddove fa "salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare."

L'evoluzione della legislazione ambientale in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale, i mutamenti sociali e territoriali nonché le accresciute esigenze di tutela ambientale connesse agli accordi internazionali sui cambiamenti climatici, impongono un generale salto di qualità che deve coinvolgere inevitabilmente anche gli organismi preposti alla sorveglianza. In questo quadro è indispensabile adeguare sia le misure di prevenzione e di sensibilizzazione che quelle di repressione dei reati ambientali, con la consapevolezza del carattere strategico che tutto ciò rappresenta a livello glo-

bale e, in particolare, per una Regione come la Sardegna che ha uno dei suoi cardini per lo sviluppo economico proprio nella varietà e nell'integrità dell'ambiente e delle risorse naturali.

La possibilità di puntare sulle risorse naturali come volano per lo sviluppo ecosostenibile, tuttavia, si scontra frequentemente con l'aggressione che tali risorse subiscono, dagli incendi all'inquinamento o ai danni ambientali di varia natura. In ambito nazionale, per contrastare i reati ambientali e gli affari criminali vi ruotano attorno, il parlamento, nell'esercizio della competenza legislativa statale in materia di "giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale", ha approvato la legge n. 68 del 2015, introducendo nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente (libro II, titolo VI bis, articoli dal 452 bis al 452 terdecies), all'interno del quale sono previste le nuove fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo, omessa bonifica.

Il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna è stato recentemente riconosciuto dal Consiglio regionale con l'approvazione della legge regionale n. 8 del 2016, in armonia con le norme dell'Unione europea e gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici.

In questo stesso quadro di riferimento si inserisce anche il presente disegno di legge, con il quale si intendono rafforzare gli strumenti di prevenzione e di tutela ambientale.

Ciò premesso, di seguito si illustra il dettaglio del disegno di legge, che si articola in 7 capi e 37 articoli.

I capi sono così rubricati:

| | |
|---|---|
| I | Disposizioni generali; |
| II | Struttura organizzativa e organico; |
| III | Formazione, addestramento e specializzazione; |
| IV | Disciplina generale del personale; |
| V | Espletamento dell'attività di servizio; |
| VI | Equipaggiamento e mezzi in dotazione; |
| VII | Disposizioni finali. |

Nel capo I, recante le "Disposizioni generali", l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge proposta.

L'articolo 2 definisce le finalità della legge, dettando norme che puntano a modernizzare e adeguare i compiti istituzionali e la struttura organizzativa del Corpo forestale per renderli aderenti alle mutate esigenze di tutela ambientale, attraverso:

- l'individuazione di strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività ad alto contenuto di specializzazione che consentano l'automatico adattamento ai bisogni che si manifestano sul territorio e alle situazioni di emergenza;
- la valorizzazione e il potenziamento delle esperienze e delle conoscenze specialistiche acquisite;
- la formazione continua e l'alta specializzazione;
- la promozione e la diffusione dell'adeguamento tecnologico.

Agli articoli 3 e 4 sono rispettivamente definite le attribuzioni e le funzioni del Corpo forestale, con riferimento:

- alle funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico;
- alle funzioni tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale e concorso operativo in materia di protezione civile;

- alle attività di polizia forestale e ambientale finalizzata alla prevenzione, sorveglianza e repressione dei reati in materia ambientale e nelle materie attribuite da leggi o regolamenti e concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali.

L'articolo 5 contiene le norme che riguardano il raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti.

L'articolo 6 contiene le norme sull'approvazione dello stemma e dei logotipi del Corpo forestale.

Nel capo II sono contenute le norme riguardanti la struttura organizzativa e l'organico del Corpo forestale, definite nel dettaglio all'articolo 7.

Sotto il profilo macro-organizzativo, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è una direzione generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con una struttura diffusa su tutto il territorio regionale, che opera attualmente attraverso sette servizi territoriali, ottantadue stazioni forestali e dieci basi navali. Il personale assegnato alla direzione generale del Corpo forestale attualmente comprende n. 1379 dipendenti, di cui n. 6 dirigenti, n. 61 ufficiali, n. 296 sottufficiali, n. 946 agenti e assistenti e n. 70 impiegati amministrativi. Nel totale è compreso il personale assegnato alla direzione generale della Protezione civile (n. 1 dirigente, 3 ufficiali, 3 sottufficiali, n. 9 agenti/assistenti) e alle procure della Repubblica (n. 21 fra sottufficiali e agenti/assistenti).

Il disegno di legge, nel suo insieme, prevede un'organizzazione del Corpo improntata su:
- articolazione di tipo gerarchico;
- razionale distribuzione territoriale del personale;
- presenza di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;
- impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;
- uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale;
- adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza;
- formazione, addestramento e aggiornamento continui del personale.

La struttura organizzativa, definita all'articolo 7, ricalca la situazione attuale, con la previsione di una direzione generale, che assume la denominazione di Comando generale, articolata in strutture organizzative centrali e territoriali.

I servizi territoriali assumono la denominazione di comandi territoriali e possono essere articolati in unità organizzative di primo livello (settori) e di secondo livello (stazioni forestali e basi navali). Il comma 5 dell'articolo 7 stabilisce un limite massimo alla permanenza del personale nella stessa sede. Ciò è particolarmente importante per favorire, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, la rotazione del personale in sedi diverse e quindi, considerata la natura afflittiva e potenzialmente conflittuale di una parte significativa dell'attività del Corpo forestale, una maggiore oggettività e omogeneità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul territorio.

La definizione del numero delle articolazioni dirigenziali e delle stazioni forestali, da stabilirsi sulla base di criteri di economicità e flessibilità, non è più prevista per legge ma è rinviata a provvedimenti della Giunta regionale, in linea con le norme generali sull'organizzazione dell'amministrazione e sul personale regionale, così come delineate dalla legge regionale n. 24 del 2014.

Nelle more dell'adozione di nuovi assetti organizzativi, restano confermati il numero e le sedi dei servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La ripartizione dell'organico del personale è attribuita al comandante del corpo che vi provvede garantendo una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della rotazione periodica del personale nelle sedi.

All'articolo 8 sono previste unità operative, definite nuclei specialistici, temporanei o permanenti, dipendenti dal comando generale o dai comandi territoriali, che possono essere costituiti per specifici temi connessi ai compiti istituzionali assegnati al corpo ovvero in relazione a esigenze di carattere territoriale. La costituzione, la revoca, i compiti e le modalità operative dei nuclei specialistici è demandata al comandante del corpo, sulla base dei compiti istituzionali assegnati al corpo e delle esigenze operative. L'istituzione, la revoca, i compiti, le denominazioni e le modalità operative dei nuclei specialistici, analogamente a quanto previsto per le articolazioni organizzative, non sono previsti per legge ma sono rimandate a specifiche determinazioni dirigenziali.

Il capo III è dedicato al conseguimento e al mantenimento delle competenze specialistiche proprie del Corpo forestale, attraverso formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione (articolo 9) nelle fasi precedenti e successive all'arruolamento e per tutta la durata della carriera lavorativa del personale, anche ai fini della costituzione di specifici nuclei operativi.

Un ruolo centrale e altamente innovativo è affidato alla Scuola forestale (articolo 10), già istituita con l'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). Alla Scuola è demandato il fondamentale compito di provvedere alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo forestale, nonché, tramite accordi, intese o convenzioni di personale dipendente dal sistema Regione, come definito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, in primis degli operatori della Protezione civile, dell'Agenzia Forestas, del servizio regionale antincendio e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, dei corpi di polizia locale, delle guardie ambientali e zoofile volontarie, dei componenti delle compagnie barracellari e di altri operatori dell'ambiente, quando sia necessaria la divulgazione tecnica, operativa, giuridica e scientifica, finalizzata all'approfondimento delle conoscenze in materia ambientale, nonché all'utilizzo di protocolli comuni.

La scuola è intesa quindi come un soggetto formativo specializzato, a disposizione della collettività regionale, nel quale promuovere l'acquisizione e lo scambio di conoscenze specifiche, anche attraverso accordi di collaborazione e di partenariato con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali e stranieri per la realizzazione di corsi che comportino l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze del personale.

In continuità con tali obiettivi si pone anche il contenuto dell'articolo 11 che prescrive l'obbligo di adeguare l'attività istituzionale di competenza del Corpo forestale ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici. L'articolo 11 detta anche norme per la promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire l'implementazione delle funzioni di tutela tecnica ed economica, operative nell'antincendio, nonché di sorveglianza, prevenzione e repressione degli illeciti.

Il capo IV prevede la disciplina generale del personale del Corpo forestale, riconoscendone la specificità (articolo 12) in considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. La specificità, da tenere presente nella contrattazione collettiva, è riconosciuta inoltre riguardo all'indennità di funzione, alla sicurezza nel lavoro, alle condizioni usuranti del servizio, all'orario di lavoro, al sistema di valutazione.

Lo stesso articolo 12 prevede l'inquadramento del personale del corpo in altre categorie del ruolo amministrativo, in caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente alle mansioni proprie del Corpo forestale e di rescissione del rapporto di lavoro, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di pubblica sicurezza per cause diverse dall'inidoneità.

L'articolo 13, in considerazione della peculiarità del servizio svolto, introduce la sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo che il personale non dirigente del Corpo forestale costituisca un'autonoma e separata area di contrattazione.

L'articolo 14 introduce modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 per adeguare le rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva.

L'articolo 15 contiene norme per l'interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012 e introduce la modifica dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015.

Con l'articolo 16 si prevede di aggiungere nella legge regionale n. 31 del 1998 uno specifico articolo (8 ter) con le norme per adattare la valutazione della performance del personale del Corpo forestale alla specificità dell'attività operativa.

L' articolo 17 disciplina la materia dell'indennità per servizio di istituto, già percepita dal personale del Corpo forestale, e autorizza l'incremento del fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, per consentire l'adeguamento della stessa indennità con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 17 contiene, inoltre, disposizioni che prevedono un'indennità di trasferimento una tantum, da corrispondere al personale trasferito per ragioni di servizio a una sede distante oltre cinquanta chilometri dal luogo di residenza, il cui importo deve essere definito in sede di contrattazione collettiva.

L'articolo 18 ha lo scopo di estendere gli istituti dello straordinario e delle missioni del personale regionale impegnato in situazioni di emergenza, già riconosciuti come spese obbligatorie per gli interventi di protezione civile e antincendio, anche al compimento di atti e accertamenti di polizia urgenti o irripetibili. Ciò in quanto si tratta di atti dovuti, al mancato compimento dei quali potrebbe collegarsi il mancato accertamento di illeciti consumati o tentati e, conseguentemente, persino la possibile responsabilità degli operatori per omissione di atti d'ufficio.

L'applicazione della norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti disposti annualmente per i capitoli corrispondenti.

L'articolo 19 definisce le aree, i livelli e i gradi del personale del Corpo forestale nonché le quote da rispettare per ciascuna delle aree nell'ambito della dotazione organica. Rispetto alla situazione attuale, in previsione della maggiore specializzazione delle funzioni, risultano aumentate le quote degli ufficiali (area C) e dei sottufficiali (area B), ferma restando la dotazione organica complessiva.

L'articolo 20 disciplina i requisiti generali e specifici per l'accesso e per le progressioni nelle aree, fra i livelli e i corrispondenti gradi e autorizza l'incremento del fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Gli articoli 21 (area A, agenti, assistenti e sovrintendenti), 22 (area B, sottufficiali), 23 (area C, ufficiali) e 24 (area dirigenti) definiscono nel dettaglio i modi per conseguire gli accessi alle rispettive aree e le progressioni all'interno di queste.

A questo proposito è necessario evidenziare la specificità del Corpo forestale all'interno dell'Amministrazione regionale, in considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da leggi e regolamenti per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. In ragione di tale specificità, il disegno di legge prevede che l'accesso a tutte le aree

del Corpo forestale avvenga per concorso pubblico ed esami e, per una quota delle aree B, C, anche con la forma concorsuale dello scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale, in analogia a quanto già previsto per il Corpo forestale dello Stato e le altre forze di polizia, per valorizzare le professionalità specifiche acquisite dal personale.

Alle aree A e B si accede col possesso del diploma di istruzione media di secondo grado. All'area C, ufficiali, e all'area dei dirigenti si accede esclusivamente col possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale. Per tutte le aree, l'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

Rispetto alla situazione attuale, per favorire una maggiore articolazione delle competenze e dei ruoli, sono previsti due gradi in più nell'area A (sovrintendente e sovrintendente capo) e nell'area B (vice ispettore e ispettore superiore scelto).

Il capo V prevede norme per l'espletamento dell'attività di servizio sul territorio.

L'articolo 25 stabilisce che l'attività del Corpo forestale si svolge sul territorio, sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto ai cittadini nel quadro generale di ricerca della collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme in materia ambientale, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.

L'articolo 26 detta norme per garantire la continuità del servizio e la reperibilità, riservando una particolare attenzione al funzionamento delle sale operative e alle funzioni correlate con gli interventi di protezione civile e antincendio. A tale proposito, data l'estrema delicatezza di questi servizi, il comma 3 dell'articolo 21 stabilisce che, nelle more della stipula di un nuovo contratto collettivo, può essere disposto l'esonero dall'astensione dal lavoro per sciopero o assemblea sindacale per il personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e di primo intervento.

L'articolo 27 prevede norme per riconoscere al personale la possibilità di utilizzare alloggi di servizio qualora sia assegnato a reparti disagiati.

L'articolo 28 prevede che siano stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del corpo che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Il capo VI contiene le norme sull'equipaggiamento e sui mezzi in dotazione, prevedendo la deregolamentazione della relativa disciplina sull'assegnazione delle dotazioni medesime.

L'articolo 29 detta norme per l'approvazione e l'adozione dei disciplinari riguardanti la scelta, la fornitura e l'uso delle uniformi e delle dotazioni in genere necessari per lo svolgimento dei compiti di istituto e per la scelta e l'approvazione dei distintivi di specializzazione da applicare sul vestiario e sull'equipaggiamento.

Gli articoli 30, 31 e 32 disciplinano rispettivamente l'uso dell'uniforme e dei distintivi di grado, dei mezzi in dotazione e dell'armamento.

Il capo VII prevede disposizioni finali che contengono la norma finanziaria (articolo 33) e le modifiche di alcuni articoli della legge regionale n. 8 del 2016 (articoli 34 e 35) e le norme transitorie e quelle riguardanti l'abrogazione di norme in vigore (articolo 36).

L'articolo 34 introduce una modifica dell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, attribuendo al Corpo forestale il compito di autorizzare gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

La norma stabilisce che, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi previsti nell'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Corpo forestale comunichi contestualmente all'autorità preposta la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. Nelle restanti ipotesi restano ferme le attribuzioni agli altri rami dell'Amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 35 modifica il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016, determinando una significativa semplificazione delle procedure di approvazione dei piani forestali particolareggiati.

La nuova norma attribuisce al Corpo forestale il compito di approvare i piani forestali particolareggiati, in modo che, con un unico provvedimento, essi abbiano anche valore di piani economici ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), sostituendo per i territori interessati dagli stessi piani le prescrizioni di massima e di polizia forestale. I piani, inoltre, devono essere approvati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004. A tal fine il servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie previste nell'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004. Alla conclusione delle verifiche e dell'iter di approvazione in capo ad unico soggetto, i lavori selvicolturali previsti possono essere realizzati, nel periodo di validità del piano, senza ulteriori autorizzazioni.

L'articolo 36 contiene l'elenco delle norme da abrogare e le norme transitorie.

L'articolo 37 dispone la data di entrata in vigore della legge.

**TESTO DEL PROPONENTE**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in conformità con le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Finalità

1. Nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia ambientale e nell'ambito del riordino delle funzioni previste nell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) modernizzare e adeguare i compiti istituzionali del Corpo forestale regionale per renderli aderenti ai mutamenti territoriali e sociali e alle accresciute esigenze di tutela ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di innovazione, specializzazione e sviluppo delle funzioni tecniche e di prevenzione;
b) ridefinire e ottimizzare le funzioni del Corpo forestale nell'ambito del sistema regionale ambientale e forestale, con particolare riferimento alle funzioni di protezione civile, prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendi, vigilanza ambientale, terrestre e marino-costiera, al fine di garantire un'efficace gestione delle competenze

assegnate ai differenti rami dell'Amministrazione regionale;

c) razionalizzare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi di specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio;

d) individuare strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività operative ad alto contenuto di specializzazione che consentano l'automatico adattamento ai concreti bisogni che si manifestano nel territorio e alle situazioni di emergenza;

e) valorizzare e potenziare le esperienze e le conoscenze specialistiche acquisite nel tempo tramite la formazione continua e l'alta specializzazione del personale;

f) promuovere, valorizzare e diffondere l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle strutture.

2. Alla luce delle finalità di cui al comma 1, l'azione del Corpo forestale è orientata ai seguenti principi:

a) coordinamento e definizione dei ruoli nei rapporti tra il Corpo forestale e le altre istituzioni nazionali e regionali, e in particolare con la direzione generale regionale competente in materia di protezione civile, l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2016, le direzioni generali delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi e delle aree marine protette, gli istituti di ricerca e le università;

b) coordinamento delle strutture centrali con le strutture territoriali per garantire l'uniformità e la diffusione di standard omogenei;

c) efficiente gestione delle risorse umane e strumentali, per un utilizzo razionale, flessibile ed economicamente sostenibile, e per favorire la formazione e la dislocazione del territorio di figure ad alta specializzazione.

Art. 3

Attribuzioni del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è la struttura operativa dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente che esercita funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale, specializzata nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.

2. Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque interne e marittime territoriali, dei corsi fluviali e relative pertinenze idrauliche, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, e di ogni altro compito diretto alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali) e dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), restano ferme tutte le attribuzioni spettanti al Corpo forestale regionale, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia.

Art. 4

Funzioni del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia

in sede internazionale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia ambientale, esercita le seguenti funzioni:

a) funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico;
b) funzioni tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale e concorso operativo in materia di protezione civile;
c) attività di polizia forestale e ambientale finalizzata alla prevenzione, alla sorveglianza e alla repressione dei reati in materia ambientale e nelle materie attribuite da leggi o regolamenti e al concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali.

2. Il Corpo forestale esercita le funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico in relazione ai seguenti compiti:

a) difesa dei suoli dall'erosione attraverso i procedimenti relativi alla gestione del vincolo idrogeologico previsti nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b) verifica della sussistenza del vincolo previsto nell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni e, per gli interventi localizzati in ambito vincolato ai sensi del medesimo articolo, dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 8 del 2016;
c) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali, con particolare riguardo a quelli dei comuni e degli enti pubblici, ai sensi di quanto disposto dagli articoli dal 130 al 138 del regio decreto legge n. 3267 del 1923;
d) procedimenti relativi alla tutela della sughera previsti nella legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura);
e) tutela della biodiversità, dei parchi, riserve, biotopi e altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;

f) partecipazione ai Coordinamenti territoriali per l'ambiente (CTA) nei parchi nazionali;
g) tutela della fauna, della flora, inclusa quella minacciata di estinzione ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 ), e della vegetazione;
h) attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull'ambiente naturale, in raccordo con la direzione generale regionale competente in materia di ambiente cui è affidato il coordinamento della Rete regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (INFEA) e dei programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, e con l'Agenzia FoReSTAS;
i) controllo delle sementi e del materiale di propagazione forestale, anche ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2016;
j) raccolta dei dati e redazione della statistica e dell'inventario forestale, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 8 del 2016;
k) attività di studio, sperimentazione e monitoraggio sulle tematiche forestali e ambientali, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2016 e in collaborazione con organi di ricerca;
l) controlli derivanti dalla normativa dell'Unione europea in materia agro-forestale e ambientale.

3. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale antincendi ed esercita le competenze tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 2016 e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), in relazione a:
a) coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (DOS), come previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge

regionale n. 8 del 2016;

b) redazione dei piani operativi ripartimentali secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016 e concorso nella redazione del piano regionale;
c) perimetrazione delle aree incendiate, per tutte le esigenze di studio, analisi, statistica, certificazione, e a beneficio dei comuni ai fini dell'aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000;
d) esercizio della prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 2016;
e) funzioni consultive in favore delle amministrazioni militari, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2016;
f) rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di abbruciamenti colturali, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2016.

4. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale di protezione civile e concorre alle relative attività con i propri mezzi e le proprie risorse umane, anche sulla base di intese e protocolli di collaborazione che disciplinino l'assegnazione temporanea di personale fra i componenti del sistema di protezione civile per lo svolgimento di funzioni specifiche.

5. Il Corpo forestale esegue l'attività di polizia forestale e ambientale per la prevenzione, sorveglianza e repressione degli illeciti nelle materie indicate ai commi da 1 a 4 e nelle seguenti materie:

a) polizia forestale e fluviale;
b) incendi boschivi e nelle aree extraurbane;
c) biodiversità, aree naturali protette terrestri e marine nonché habitat di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e altre aree protette;
d) beni paesaggistici, culturali, archeologici;
e) urbanistica ed edilizia;
f) fauna selvatica ed esercizio della caccia;
g) maltrattamento degli animali;
h) pesca nelle acque interne e marittime territoriali;
i) commercio e detenzione di esemplari di

fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;

j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e disastro ambientale;

k) parchi geominerari e patrimonio mineralogico, paleontologico, speleologico e carsico;

l) demanio terrestre, idrico e marittimo;

m) ogni altro compito di sorveglianza, prevenzione e repressione attribuito al Corpo forestale da leggi o regolamenti.

6. Nelle materie delle emergenze e urgenze ambientali, protezione civile e antincendio boschivo il Corpo forestale è componente della centrale operativa regionale del numero unico europeo 112, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015.

Art. 5

Raccordo con le funzioni
di competenza di altri uffici ed enti

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), il Corpo forestale collabora con gli enti locali nelle materie di competenza, ponendo a fondamento della sua azione amministrativa gli interessi delle comunità locali rurali, l'efficacia e la trasparenza. Il Corpo forestale orienta il proprio sostegno secondo i principi di gestione sostenibile dettati dagli articoli 1, 2, 5 e 31 della legge regionale n. 8 del 2016.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 9 del 2007, (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), il Corpo forestale promuove attività di ricerca e documentazione e garantisce assistenza tecnica ai corpi di polizia locale, in tema di prevenzione e repressione degli illeciti contro l'ambiente e il territorio.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 31 del 1998, il Corpo forestale assicura all'amministrazione regionale, agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, leale collabora-

zione, ponendo a fondamento della propria azione amministrativa i criteri organizzativi di collegamento e integrazione ivi previsti. Il Corpo collabora, inoltre, con le associazioni di volontariato e le compagnie barracellari impegnate nel supporto alle attività antincendio boschivo e di protezione civile.

4. Il Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2016, collabora con organismi di ricerca nelle materie previste dall'articolo 3 e la Scuola forestale di cui all'articolo 10.

5. Le collaborazioni con gli organi statali nelle materie di polizia previste nell'articolo 4, comma 5, sono disciplinate stipulando protocolli di intesa o accordi ai sensi della normativa vigente.

6. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121), il Corpo forestale collabora con le forze di polizia, scambiando con le stesse, in un rapporto di reciproca collaborazione, i dati utili di propria conoscenza e garantendo la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del proprio personale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 6

Stemma e distintivi di specialità

1. Lo stemma e i logotipi del Corpo forestale sono determinati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di ambiente.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Corpo forestale mantiene gli stemmi, i logotipi e i distintivi già in uso.

## Capo II

## Struttura organizzativa e organico

### Art. 7

### Modifiche all'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 (Struttura organizzativa del Corpo forestale)

1. Il Corpo forestale costituisce nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente una direzione generale che assume la denominazione di Comando generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Le funzioni di direttore generale del Corpo forestale sono conferite ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998.

3. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale" sono aggiunte le seguenti: "e dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di agente di pubblica sicurezza".

4. La direzione generale del Corpo forestale è articolata in strutture organizzative istituite in conformità alla legge regionale n. 31 del 1998. Tali strutture si distinguono in:

a) servizi centrali, articolati in unità organizzative di primo livello;
b) servizi territoriali, che assumono la denominazione di comandi territoriali del Corpo forestale, che possono essere articolati in unità organizzative di primo e di secondo livello;
c) le stazioni forestali e le basi navali che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b) e possono costituire unità organizzative di secondo livello.

5. La dotazione organica dirigenziale del Corpo forestale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'as-

sessore regionale competente in materia di ambiente e previa intesa con l'assessore regionale competente in materia di personale, sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale. Il numero, la sede e la circoscrizione delle stazioni forestali e delle basi navali è stabilito con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente.

6. Nelle more dell'adozione della deliberazione prevista nel comma 6, sono confermati il numero e le sedi dei servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il comandante del Corpo forestale ripartisce l'organico del personale assegnato alla direzione garantendone una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della rotazione periodica del personale nelle sedi. Ai fini dell'assegnazione della sede al personale del corpo forestale, sono valutati i profili di incompatibilità in relazione alla titolarità di incarichi esecutivi negli enti locali.

8. La permanenza del personale nella sede delle stazioni forestali e basi navali è stabilita ordinariamente in un massimo di cinque anni. Il personale già assegnato può permanere nella stessa sede per un massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, considerato il periodo precedente, non oltre il decimo anno. Gli spostamenti da una sede all'altra sono disposti nei limiti delle rispettive dotazioni organiche ed esclusivamente all'interno della direzione generale del Corpo forestale.

9. L'incarico di comandante di stazione forestale e di base navale è conferito con determinazione del comandante del Corpo forestale a uno dei sottufficiali di grado più elevato assegnati al comando territoriale, nel rispetto del principio di rotazione nelle sedi.

10. L'organizzazione del Corpo forestale è improntata ai seguenti criteri:

a) razionale distribuzione territoriale al fine di assicurare il perseguimento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economici-

tà;
b) articolazione e relazioni di tipo gerarchico;
c) presenza e formazione di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;
d) impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;
e) uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività svolte;
f) adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza e per le attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
g) formazione, addestramento e aggiornamento continuo del personale.

Art. 8

Nuclei specialistici

1. I nuclei specialistici sono unità operative, dipendenti dal comando generale o dai comandi territoriali, che possono essere costituiti per specifiche tematiche connesse ai compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale ovvero in relazione a esigenze di carattere territoriale.

2. La costituzione, la revoca, i compiti e le modalità operative dei nuclei specialistici sono stabiliti con determinazione del comandante del Corpo forestale sulla base delle esigenze operative.

Capo III

Formazione, addestramento e specializzazione

Art. 9

Formazione, aggiornamento e specializzazione

1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, cura la specializzazione e l'aggiornamento continui del personale, anche ai fini della costituzione dei nuclei specialistici di cui all'articolo 8, per adeguare l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione

scientifica e dei supporti tecnologici.

2. Per le finalità previste nel comma 1 il Corpo forestale si avvale in particolare della scuola forestale di cui all'articolo 10 e definisce specifici programmi pluriennali di formazione, addestramento e specializzazione che possono prevedere accordi di collaborazione e di partenariato con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali ed esteri per la realizzazione di corsi che comportino l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze del proprio personale.

3. Il Corpo forestale, attraverso la scuola forestale di cui all'articolo 10 e tramite accordi, intese o convenzioni, contribuisce, altresì, alle attività di formazione e addestramento nelle materie di competenza a favore di personale del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei corpi di polizia locale, delle guardie ambientali e zoofile volontarie, dei componenti delle compagnie barracellari e di altri operatori dell'ambiente, quando sia necessaria la divulgazione tecnica, operativa, giuridica e scientifica, finalizzata all'approfondimento delle conoscenze in materia ambientale, nonché all'utilizzo di protocolli comuni.

4. In relazione alle aree tematiche connesse alla specificità dei compiti assegnati, il Corpo forestale collabora con la direzione generale competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per la definizione dei programmi destinati alla formazione obbligatoria del proprio personale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 10

## Scuola forestale

1. La scuola forestale, con sede e direzione in Nuoro, è un'istituzione di formazione, addestramento, specializzazione, aggiornamento e cultura in materia ambientale.

2. La scuola forestale costituisce un obiettivo strategico nel quadro del riordino e dell'attribuzione al Corpo forestale delle nuove funzioni indicate all'articolo 4 e rappresenta il luogo didattico dove approfondire le esperienze in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, non solo a favore del personale del Corpo forestale, ma per tutto il sistema regionale del volontariato, avuto riguardo anche alla possibilità di scambio di esperienze con il quadro nazionale e internazionale.

3. La scuola forestale costituisce nell'ambito della direzione generale del Corpo forestale una unità organizzativa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998.

4. La scuola forestale opera secondo i più aggiornati e recenti indirizzi sull'apprendimento permanente e la formazione professionale e svolge i seguenti compiti:

a) cura la formazione, l'addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale nelle fasi precedenti e successive all'arruolamento e per tutta la durata della carriera lavorativa del personale, con l'obiettivo di perseguire l'erogazione di servizi di elevata qualità, secondo le esigenze collettive. Tale attività è orientata anche al miglioramento della gestione delle risorse umane e strumentali e all'uso di tecnologie innovative o di tecniche non convenzionali;
b) nelle materie di competenza del Corpo forestale, estende la propria attività di formazione e addestramento a beneficio del personale del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e del sistema delle autonomie locali o dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
c) in materia di lotta agli incendi boschivi, fornisce supporto alle strutture del Corpo forestale per svolgere attività di formazione e addestramento a favore di personale del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei

componenti delle compagnie barracellari o altri soggetti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

d) fornisce supporto alle attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull'ambiente naturale e sui programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità del Corpo forestale e della Rete regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (INFEA);

e) promuove e realizza attività di ricerca formazione e sviluppo, in autonomia o in collaborazione con soggetti terzi nazionali o esteri che abbiano interesse ad aumentare la conoscenza nelle materie di competenza del Corpo forestale e delle materie forestali e ambientali in genere.

5. Alla scuola forestale è preposto un direttore scelto tra dirigenti in possesso di comprovata esperienza e competenza, pertinenti alle funzioni da svolgere, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale nel sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o in strutture pubbliche o private.

6. Gli indirizzi per l'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, che si avvale per la loro definizione di un comitato tecnico-scientifico.

7. Il comitato tecnico-scientifico, di cui al comma 6, è un organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, formula proposte riguardanti l'individuazione del fabbisogno formativo e la programmazione dell'attività didattica, e risulta composto da:

a) due esperti del mondo scientifico e accademico competenti nelle materie previste nel comma 4;

b) un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato.

8. In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare alle riunioni del comitato i

direttori generali della protezione civile regionale, della difesa dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e l'amministratore unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).

9. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto dell'assessore competente in materia di ambiente, restano in carica per cinque anni e decadono comunque con la fine della legislatura nella quale i componenti sono stati nominati. I componenti del comitato tecnico-scientifico svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.

Art. 11

Innovazione tecnologica

1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, adegua l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.

2. Il Corpo forestale, nell'ambito delle competenze tecniche e di polizia previste dall'articolo 4, contribuisce alla:

a) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'assessorato regionale competente in materia di ambiente e con altre strutture del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998;
b) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire l'implementazione delle funzioni di tutela tecnica ed economica, operative antincendio e di sorveglianza, prevenzione e repressione degli illeciti.

Capo IV

Disciplina generale del personale

Art. 12

Personale del Corpo forestale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale sono disciplinati dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nel presente capo.

2. Il personale appartenente al Corpo forestale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 4 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito del grado e dell'area di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

3. In considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da leggi e regolamenti per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza e per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, il contratto dell'area del Corpo forestale salvaguarda la specialità del servizio reso dal personale del Corpo, in particolare riguardo all'indennità di funzione, alla sicurezza nel lavoro, alle condizioni usuranti del servizio, all'orario di lavoro, al sistema di valutazione.

4. In caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente del personale alle mansioni proprie del Corpo forestale, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria pubblica, è disposto l'inquadramento in altre categorie del ruolo amministrativo regionale rispetto alle quali permanga una residua idoneità lavorativa. In ogni caso il personale conserva il livello retributivo in godimento al momento del passaggio verso altra categoria dell'amministrazione, con esclusione dell'indennità per servizio di istituto.

5. Il personale del Corpo forestale cessa

di appartenere all'amministrazione regionale qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per cause diverse da quelle indicate nel comma 4.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 58
della legge regionale n. 31 del 1998
(Contratti collettivi)

1. L'articolo 58, della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Contratti collettivi)
1. La contrattazione collettiva per il personale dell'amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.
2. Il personale dell'amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.
3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca sono stabilite, discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.
4. I dirigenti dell'amministrazione e degli enti e il personale non dirigente del Corpo forestale costituiscono autonome e separate aree di contrattazione all'interno del comparto.
5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.
6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).".

Art. 14

Modifiche all'articolo 60
della legge regionale n. 31 del 1998
(Rappresentanze sindacali
nella contrattazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale non dirigente del Corpo forestale della Sardegna una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e le confederazioni alle quali tali organizzazioni sindacali sono affiliate.".

Art. 15

Modifica dell'articolo 12, comma 1,
della legge regionale n. 35 del 2015
(Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3
della legge regionale n. 6 del 2012)

1. L'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012)
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) si interpreta nel senso che le eccezioni previste nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento del conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della direzione generale della protezione civile e dell'Agenzia forestale regionale per lo

sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), per le infermità contratte nello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza, di vigilanza ambientale e di soccorso pubblico e per gli interventi di protezione civile.
2. I termini per la presentazione delle domande previsti nell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 35 del 2015, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.".

Art. 16

Inserimento dell'articolo 8 ter
della legge regionale n. 31 del 1998
(Valutazione della performance del personale
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 8 ter (Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)
1. La valutazione della performance individuale e organizzativa del personale del Corpo forestale è adattata alla specificità dell'attività operativa, anche mediante riferimento a parametri di efficienza nel raggiungimento degli obiettivi, comprensivi della regolare esecuzione e concentrazione dei servizi, nei luoghi e nei periodi classificati a maggior interesse pubblico.
2. I criteri e i parametri previsti nel comma 1, da applicare ai dirigenti e ai dipendenti del Corpo forestale, sono definiti ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 8 bis.".

Art. 17

Indennità

1. Al personale appartenente al Corpo forestale compete un'indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile, diversificata per aree.

2. L'indennità prevista nel comma 1 è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

3. L'indennità di cui al comma 1, ferma la cumulabilità di cui al comma 2, compete limitatamente a dodici mensilità ed è ridotta nella

stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.

3. L'indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento delle attività proprie del Corpo forestale ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o sospensione della qualifica di pubblica sicurezza oppure per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo per il periodo eccedente i due anni.

4. La misura dell'indennità prevista nel presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi per l'area di contrattazione previsti nell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzato l'incremento di euro 1.000.000 sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

6. Al personale del Corpo forestale trasferito per motivi organizzativi ad altra sede di servizio, distante oltre cinquanta chilometri da quella di appartenenza o di residenza, è corrisposta un'indennità di trasferimento una tantum, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.

Art. 18

Indennità per missioni e straordinario
in situazioni di emergenza

1. Per la corresponsione delle indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza a favore del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale impiegato in interventi di polizia ambientale urgenti o irripetibili, è autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo SC01.0240 e al capitolo SC01.0144.

Art. 19

Aree del personale del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale è costituito da personale inquadrato nelle seguenti aree, livelli e corrispondenti gradi:

a) area A: area degli agenti, assistenti e sovrintendenti, suddivisa nelle seguenti sub-aree:
   1) A1 comprendente i seguenti livelli e gradi: agente, assistente, assistente capo;
   2) A2 comprendente i seguenti livelli e gradi: sovrintendente, sovrintendente capo;
b) area B: area dei sottufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore e ispettore superiore scelto;
c) area C: area degli ufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice commissario, commissario, commissario capo, commissario superiore;
d) area dirigenti.

2. Nell'ambito della dotazione organica del Corpo forestale, stabilita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, i contingenti delle aree sono definiti come segue:

a) area C: il contingente numerico dell'area rispetta la quota del dieci per cento della dotazione complessiva;
b) area B: il contingente numerico dell'area rispetta il quaranta per cento del contingente numerico dell'area A; il numero complessivo degli ispettori superiori scelti non è superiore al trenta per cento del numero complessivo degli ispettori superiori;
c) sub-area A2: il contingente numerico non supera il venti per cento del contingente complessivo dell'area A; il numero complessivo dei sovrintendenti capo non è superiore al cinquanta per cento del contingente complessivo della sub-area A2.

Art. 20

Requisiti generali per l'accesso
e per le progressioni

1. L'accesso al livello iniziale della sub-area A1 e delle aree B e C del Corpo forestale si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale e, limitatamente alla sub-area A2 e alle aree B e C e nella misura indicata negli articoli 21, 22 e 23, per scrutinio, per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio, per merito comparativo, la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le modalità del concorso sono stabilite con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore competente in materia di personale di concerto con l'assessore regionale competente in materia di ambiente.

3. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti nel comma 4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione agli idonei spetta l'ottanta per cento del trattamento economico previsto per il livello retributivo corrispondente al grado iniziale dell'area. Gli idonei appartenenti al ruolo unico regionale conservano il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza a tale ruolo. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'amministrazione regionale.

4. I candidati risultati idonei sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente

di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

5. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7, comma 7, con obbligo di permanenza nello stesso ambito del comando territoriale o servizi centrali per almeno cinque anni.

6. Il passaggio di grado all'interno dell'area si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nel livello inferiore, salvo quanto disposto negli articoli 21, 22 e 23. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzato l'incremento di euro 520.066 sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

7. L'individuazione dei titoli di servizio e delle modalità di svolgimento delle procedure selettive e dei corsi previsti nel presente articolo sono stabiliti con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore competente in materia di personale di concerto con l'assessore regionale competente in materia di ambiente.

8. Al dipendente che, come previsto negli articoli 21, 22 e 23, accede alla sub-area A2 e alle aree B e C per scrutinio, per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale e che abbia in godimento un livello retributivo superiore a quello previsto per il nuovo inquadramento, è attribuito un assegno ad personam riassorbibile corrispondente alla differenza delle retribuzioni dell'area di provenienza e quella di nuovo inquadramento.

Art. 21

Area A (agenti, assistenti e sovrintendenti)

1. L'accesso al livello iniziale dell'area A, sub-area A1 (agente) si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni con-

tenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso pubblico sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un'età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

2. La nomina al livello iniziale dell'area A, sub-area A2 (sovrintendente) si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale della sub-area A1 in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella stessa area.

3. La nomina a sovrintendente capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con il grado di sovrintendente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno, con almeno cinque anni di servizio effettivo nella stessa area.

Art. 22

Area B (sottufficiali)

1. L'accesso al livello iniziale dell'area B (vice-ispettore) si consegue:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un'età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al venti per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni, senza applicazione di limiti di età;
b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di forma-

zione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'area A, in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno, con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa. Una quota non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili è riservata al personale della subarea A2.

2. La nomina a ispettore superiore scelto si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'area B in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore superiore.

Art. 23

Area C (ufficiali)

1. L'accesso al livello iniziale dell'area C (vice-commissario) si consegue:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso della laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale e abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni, senza applicazione di limiti di età;
b) nel limite del venti per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'area 13 in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa.

Art. 24

Area dei dirigenti

1. Nel Corpo forestale della Sardegna, i dirigenti assumono le funzioni proprie dei dirigenti regionali previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, oltre a quelle connesse alla specialità delle funzioni e attribuzioni previste nella presente legge.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA si consegue per concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, con superamento di un corso di formazione con esame finale. Le modalità e i contenuti del corso di formazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. All'area dei dirigenti possono accedere i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a' termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

5. Fino all'attuazione del presente articolo continua a trovare applicazione la disposizione prevista nell'articolo 73, comma 4 ter, della legge regionale n. 31 del 1998.

## Capo V

## Espletamento dell'attività di servizio

### Art. 25

### Attività di servizio sul territorio

1. Il Corpo forestale svolge l'attività di servizio sul territorio sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto ai cittadini e agli operatori del settore, nel quadro generale di ricerca della collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme in materia ambientale, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.

2. La distribuzione e l'organizzazione del personale tiene conto delle specifiche caratteristiche delle diverse aree territoriali e della loro destinazione, in modo da adeguare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi degli specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento, ottimizzando l'articolazione delle sedi periferiche per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio.

### Art. 26

### Continuità del servizio e reperibilità

1. Il contratto collettivo per il personale del Corpo forestale prevede specifiche norme per garantire lo svolgimento e la continuità dei turni di servizio ordinari e della reperibilità, in particolare per il funzionamento delle sale operative e per le funzioni correlate con gli interventi di protezione civile e servizio antincendio.

2. In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio nelle stazioni forestali è articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. Per esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto a prestare la propria opera in turni articolati nell'arco delle ventiquattro ore e anche oltre l'orario d'obbligo.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle sale operative, di protezione civile e antincendio, nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo, può essere disposto al personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e di primo intervento l'esonero dall'astensione dal lavoro per sciopero o assemblea sindacale. A tal fine le disposizioni previste dall'articolo 26 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro si applicano anche al diritto di assemblea.

Art. 27

Alloggi di servizio

1. L'Amministrazione regionale acquisisce locali da destinare ad alloggi di servizio, dietro pagamento di un canone agevolato, per il personale assegnato a reparti disagiati.

Art. 28

Riconoscimento di meriti speciali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, stabilisce i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia dimostrato di possedere, in relazione alle qualifiche ricoperte, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Capo VI

Equipaggiamento e mezzi in dotazione

Art. 29

Uniforme e vestiario

1. L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto. La foggia delle uniformi da ufficio e da campagna è conforme a quella stabilita con decreto del Rap-

presentante del governo presso la Regione Sardegna.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, sentito il comandante del Corpo forestale, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con proprio decreto il disciplinare delle dotazioni previste nel comma 1, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità.

3. Il comandante del Corpo forestale con propria determinazione approva e adotta i distintivi di specializzazione da applicare su vestiario ed equipaggiamento.

Art. 30

Uso dell'uniforme e distintivi di grado

1. II personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale veste l'uniforme per tutta la durata del servizio. Gli allievi forestali che frequentano i corsi di formazione professionale vestono l'uniforme secondo le indicazioni del comandante del Corpo forestale. I gradi da apporre sull'uniforme del personale e degli allievi forestali sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, tenendo conto delle corrispondenze tra i profili professionali del corpo e quelli analoghi delle forze di polizia a ordinamento civile. Il comandante del Corpo forestale può, in particolari occasioni, consentire o l'uso dell'abito civile durante il servizio ovvero l'uso dell'uniforme fuori dall'orario di servizio.

2. Salve particolari occasioni, durante le quali l'uso dell'uniforme è reso obbligatorio e fatta salva l'esigenza di una presenza quotidiana di una quota minima di personale in uniforme, il personale del Corpo forestale destinato agli uffici centrali e ai comandi territoriali, per il disimpegno delle attività amministrative connesse ai compiti di istituto, indossa facoltativamente la divisa nell'espletamento del servizio.

3. Fuori dall'orario di servizio e fuori dei casi previsti nel comma 2, è vietato a tutto il personale l'uso della divisa, salvo che per il tra-

gitto effettuato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

Art. 31

Mezzi in dotazione

1. I mezzi in dotazione recano i colori, i distintivi e i contrassegni ufficiali previsti nell'articolo 6 e sono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Corpo forestale.

2. Il comandante del Corpo forestale con propria determinazione stabilisce le modalità per l'utilizzo degli automezzi in dotazione al Corpo forestale e il contenuto, la tipologia e le modalità di applicazione di scritte, distintivi, contrassegni e fregi ai singoli mezzi.

Art. 32

Armamento

1. L'Amministrazione regionale, a propria cura e spese e nel rispetto del decreto del Presidente della Regione n. 297 del 1972 e delle disposizioni vigenti in materia, fornisce in dotazione al personale del Corpo forestale l'armamento individuale e di reparto, necessario all'espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative assegnate.

2. Le armi in dotazione sono restituite all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o in conseguenza di sospensione o revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza oltre che in tutti i casi di sospensione o cessazione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato.

3. La dotazione, l'uso, la tenuta, la custodia, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi e le esercitazioni di tiro, da svolgersi presso poligoni e con personale abilitati per l'acquisizione e il mantenimento dell'abilitazione al maneggio delle armi stesse sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione in conformità alla normativa vigente in materia.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 33

Norma finanziaria

1. I maggiori oneri derivanti dagli articoli 17 e 20 della presente legge sono quantificati in euro 1.000.000 per l'anno 2017 e in euro 1.520.000 per gli anni 2018 e successivi (missione 01 - programma 10 - titolo 01).

2. Agli stessi oneri si fa fronte:

a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2017 mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per lo stesso anno, in conto nella missione 01 - programma 10 - titolo 01 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019) per gli anni 2017-2019;
b) quanto a euro 1.520.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, relative agli articoli 17 e 20, mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per gli stessi anni, in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 01 della legge regionale n. 6 del 2017, per gli anni 2017-2019;
c) per gli anni 2020 e successivi, nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni.

3. Ai restanti oneri non aggiuntivi derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo di pari quote delle risorse già iscritte per le medesime finalità e per i medesimi anni in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 01 e della missione 9 - programma 05 - titolo 01 della legge regionale n. 6 del 2017 per i medesimi anni.

Art. 34

Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 8 del 2016
(Trasformazione del bosco
e interventi selvicolturali)

1. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi previsti nell'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Fatte salve le ipotesi di cui al primo periodo, restano ferme le attribuzioni degli altri rami dell'amministrazione regionale e degli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.".

Art. 35

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 8 del 2016
(Razionalizzazione delle procedure
di approvazione dei piani forestali)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:
" 2. Il Piano forestale particolareggiato (PFP):
a) è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o dal soggetto gestore dei terreni e dei soprassuoli forestali interessati. L'Agenzia redige i PFP per i terreni e i soprassuoli gestiti a qualunque titolo ed esprime un parere tecnico per quelli di competenza di soggetti pubblici;
b) è equiparato, per quanto previsto nell'articolo 130 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), al piano economico e sostituisce le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio

decreto legge n. 3267 del 1923 e al regio decreto n. 1126 del 1926;
c) è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e a tal fine il servizio territoriale del Corpo forestale formula, in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati, con le stesse modalità di cui alla presente lettera, dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.".

Art. 36

Abrogazione di norme e norme transitorie

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33 e 34 della legge regionale n. 26 del 1985;
b) gli articoli 5 e 6, comma 5 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 (Norme in materia di personale);
c) l'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda);
d) l'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale);

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale relativo alle materie previste negli articoli 23, 24, 25 e 27, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 1990, n. 80 (Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale apparte-

nente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale).

3. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.

4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di legge in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina contenute nella legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 37

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# Scheda di Analisi finanziaria

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | **Disegno di legge concernente "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"** |
| Proponenti | Assessore difesa dell'ambiente – Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione |

## Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

### Sintetica descrizione del provvedimento proposto

Il disegno di legge che reca "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale" ha l'obiettivi di disciplinare in modo organico le attribuzioni e le funzioni del Corpo forestale della Sardegna, con lo scopo rafforzarne la struttura organizzativa e promuovere la specializzazione delle sue funzioni.

Il disegno di legge trova perciò giustificazione nella necessità di fornire gli strumenti giuridici per adeguare le attività del Corpo alle rilevanti novità legislative, nazionali e comunitarie, intervenute nell'arco trentennale intercorso dall'approvazione della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, nonché alle evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali riguardanti la materia della tutela ambientale in senso lato. In particolare, emerge la necessità di adeguare e specializzare i compiti e la struttura organizzativa del Corpo forestale per renderli aderenti ai mutamenti territoriali e sociali intervenuti negli anni e alle accresciute esigenze di tutela ambientale.
Il disegno di legge, in tal senso, riconosce, salvaguarda e rafforza la specificità del Corpo forestale quale elemento cardine del sistema regionale ambientale e forestale della Sardegna, come storicamente si è andato definendo a partire dall'attribuzione delle competenze alla Regione.
Con la nuova norma si intende ridisegnare, modernizzare, potenziare e specializzare il ruolo del Corpo forestale, sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto agli operatori del settore, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.

### Analisi finanziaria delle norme proposte

Le norme che hanno un impatto finanziario sono contenute negli articoli 17 e 20 del disegno di legge.
Le altre norme fanno riferimento agli stanziamenti già previsti per il personale,

L'**articolo 17** riguarda l'indennità per servizio di istituto, connessa al possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza. Tale indennità corrisponde a quella riconosciuta a coloro che esercitano funzioni di polizia ed è già corrisposta agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in base all'articolo 20 della legge regionale n. 26 del 1985, nella misura forfettaria mensile determinata con i procedimenti e gli accordi per l'area di contrattazione previsti nell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

Il comma 6 dell'articolo 17 del disegno di legge autorizza lo stanziamento di € 1.000.000 per incrementare il fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza 01.01.2017.

L'**articolo 20** del presente disegno di legge riguarda i "requisiti generali per l'accesso e per le progressioni" del personale del Corpo forestale e individua (comma 6) i meccanismi per il passaggio di grado all'interno delle singole aree di appartenenza del personale del Corpo forestale, considerata anche la sua struttura improntata a rapporti gerarchici nell'esercizio di delicate funzioni operative e di polizia. Il meccanismo previsto mette ordine e rende trasparente il conseguimento di un grado superiore. La norma stabilisce che il passaggio di grado si consegue mediante lo scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nel livello inferiore, salvo quanto disposto negli articoli 21, 22 e 23. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato l'incremento di euro 520.066 sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, **con decorrenza 01.01.2018**.

Considerando:

- il numero dei dipendenti del Cfva che si trovano nel livello economico apicale dell'area di appartenenza, per i quali non è prevedibile un ulteriore passaggio di livello entro il prossimo triennio;

- il numero di coloro che già all'entrata in vigore della legge avranno maturato i 5 anni di servizio effettivo nel livello inferiore;

- che nessuno dei restanti dipendenti maturerà nel prossimo triennio i 5 anni di servizio effettivo nel livello inferiore;

per il triennio 2017/2019 si stima un costo complessivo annuo a regime per i passaggi di livello di Euro 520.066, oltre oneri a carico esclusivo della Regione, secondo la tabella allegata:

| AREA | Numero aventi diritto | Costo annuo passaggio | totale |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREA A1 | 105 | 560 | 58800 |
| AREA A2 | 129 | 1260 | 162540 |
| AREA A3 | 9 | 980 | 8820 |
| AREA B1 | 72 | 1120 | 80640 |
| AREA B2 | 54 | 1134 | 61236 |
| AREA B3 | 0 | | 0 |
| AREA C1 | 2 | 1792 | 3584 |
| AREA C2 | 24 | 3878 | 93072 |
| AREA C3 | 6 | 2254 | 15324 |
| AREA C4 | 25 | 1442 | 36050 |
| TOTALE | | | 520.066 |

Il **numero degli aventi diritto** è stato ricavato estrapolando dal sistema informatico SAP HR l'ultima data di passaggio al livello attuale posseduto dal personale forestale.

Sono stati inseriti nella tabella solo i dipendenti che ad oggi hanno già maturato almeno 5 anni nel livello attuale dall'ultima progressione (o dall'assunzione per chi non ha mai goduto di progressione), considerando come data di partenza del quinquennio quella della progressione giuridica.

Mancano gli apicali che, pur avendo maturato almeno 5 anni nell'ultimo livello non hanno un successivo livello di transito.

Nel numero degli aventi diritto sono compresi i dipendenti (circa 185) che presumibilmente rientreranno nel completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'amministrazione regionale in conseguenza della legge regionale n. 28 dell'11.11.2016, che reca una autonoma copertura finanziaria. **Si stima che la copertura residua connessa all'applicazione della presente legge sarà a regime di circa € 365.000 annui oltre oneri.**

**Il costo annuo del passaggio** è calcolato sull'incremento della retribuzione fissa del dipendente in caso di passaggio al livello successivo per 14 mensilità annue. Le cifre sono tratte dall'ultimo CCRL del 18.02.2010 - rinnovo biennio economico 2008/2009 - art. 3.

**Gli importi indicati sono lordi ma non comprendono gli oneri ad esclusivo carico dell'amministrazione**, che il Corpo forestale non può quantificare.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

| Disegno di legge concernente<br>"Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale" | |
|---|---|
| **Testo proposto** | **Impatto finanziario** |
| **CAPO I**<br>**Disposizioni generali**<br><br>**Art. 1**<br>**Oggetto**<br><br>1. La presente legge, in conformità con le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e successive modifiche e integrazioni. | Nessun impatto finanziario |
| **Art. 2** | Nessun impatto finanziario |

| Finalità | |
|---|---|
| 1. Nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia ambientale e nell'ambito del riordino delle funzioni previste nell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la presente legge persegue le seguenti finalità:<br>a) modernizzare e adeguare i compiti istituzionali del Corpo forestale regionale per renderli aderenti ai mutamenti territoriali e sociali ed alle accresciute esigenze di tutela ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di innovazione, specializzazione e sviluppo delle funzioni tecniche e di prevenzione;<br>b) ridefinire e ottimizzare le funzioni del Corpo forestale nell'ambito del sistema regionale ambientale e forestale, con particolare riferimento alle funzioni di protezione civile, prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendi, vigilanza ambientale, terrestre e marino-costiera, al fine di garantire una efficace gestione delle competenze assegnate ai differenti rami dell'amministrazione regionale;<br>c) razionalizzare la struttura organizzativa del Corpo forestale in | |

| | |
|---|---|
| relazione all'analisi di specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio;<br>d) individuare strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività operative ad alto contenuto di specializzazione che consentano l'automatico adattamento ai concreti bisogni che si manifestano nel territorio ed alle situazioni di emergenza;<br>e) valorizzare e potenziare le esperienze e le conoscenze specialistiche acquisite nel tempo tramite la formazione continua e l'alta specializzazione del personale;<br>f) promuovere, valorizzare e diffondere l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle strutture.<br>2. Alla luce delle finalità di cui al comma 1 l'azione del Corpo forestale è orientata ai seguenti principi:<br>a) coordinamento e definizione dei ruoli nei rapporti tra il Corpo forestale e le altre istituzioni nazionali e regionali, e in particolare con la direzione generale regionale competente in materia di Protezione civile, l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui | |

| | |
|---|---|
| all'articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), le direzioni generali delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi e delle aree marine protette, gli istituti di ricerca e le università;<br>b) coordinamento delle strutture centrali con le strutture territoriali per garantire l'uniformità e la diffusione di standard omogenei;<br>c) efficiente gestione delle risorse umane e strumentali, per un utilizzo razionale, flessibile ed economicamente sostenibile, nonché per favorire la formazione e dislocazione del territorio di figure ad alta specializzazione. | |
| **Art. 3**<br>**Attribuzioni del Corpo forestale**<br>1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è la struttura operativa dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente che esercita funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale, | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| specializzata nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.<br><br>2. Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque interne e marittime territoriali, dei corsi fluviali e relative pertinenze idrauliche, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.<br><br>3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali) e dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), restano ferme | |

| | |
|---|---|
| tutte le attribuzioni spettanti al Corpo forestale regionale, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia. | |
| **Art. 4**<br>**Funzioni del Corpo forestale**<br>1. Il Corpo forestale, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale, esercita le seguenti funzioni:<br>a) funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico;<br>b) funzioni tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale e concorso operativo in materia di protezione civile;<br>c) attività di polizia forestale e ambientale finalizzata alla prevenzione, sorveglianza e repressione dei reati in materia ambientale e nelle materie attribuite da leggi o regolamenti e concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali.<br><br>2. Il Corpo forestale esercita le funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico in relazione ai seguenti compiti:<br><br>a) difesa dei suoli dall'erosione attraverso i procedimenti relativi alla gestione del vincolo idrogeologico previsti nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);<br><br>b) verifica della sussistenza del vincolo previsto nell'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni e, per gli interventi localizzati in ambito vincolato ai sensi del medesimo articolo, dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 42 del 2004, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 8 del 2016;<br><br>c) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali, con particolare riguardo a quelli dei comuni e degli | |

| | |
|---|---|
| enti pubblici, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 130 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;<br><br>d) procedimenti relativi alla tutela della sughera previsti nella legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura);<br><br>e) tutela della biodiversità, dei parchi, riserve, biotopi e altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;<br><br>f) partecipazione ai Coordinamenti territoriali per l'ambiente (CTA) nei parchi nazionali;<br><br>g) tutela della fauna, della flora, inclusa quella minacciata di estinzione ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874, e della vegetazione;<br><br>h) attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull'ambiente naturale, in raccordo con la Direzione generale regionale competente in materia di ambiente cui è affidato il | |

| | |
|---|---|
| coordinamento della Rete Regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.) e dei programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, e con l'Agenzia FoReSTAS;<br><br>i) controllo delle sementi e del materiale di propagazione forestale, anche ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2016;<br><br>j) raccolta dei dati e redazione della statistica e dell'inventario forestale, anche ai sensi di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 8 del 2016;<br><br>k) attività di studio, sperimentazione e monitoraggio sulle tematiche forestali e ambientali, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2016 e in collaborazione con organi di ricerca;<br><br>l) controlli derivanti dalla normativa dell'Unione europea in materia agro-forestale e ambientale.<br><br>3. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale antincendi ed esercita le competenze tecniche e operative in materia di | |

| | |
|---|---|
| antincendio boschivo e rurale disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 2016 e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi), in relazione a:<br><br>a) coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.), come previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8 del 2016;<br><br>b) redazione dei piani operativi ripartimentali secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016 e concorso nella redazione del piano regionale;<br><br>c) perimetrazione delle aree incendiate, per tutte le esigenze di studio, analisi, statistica, certificazione, nonché a beneficio dei comuni ai fini dell'aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000;<br><br>d) esercizio della prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 2016;<br><br>e) funzioni consultive in favore delle amministrazioni militari, ai | |

| | |
|---|---|
| sensi dell'articolo 23, comma 2 lettera e) della legge regionale n. 8 del 2016;<br><br>f) rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di abbruciamenti colturali, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2016.<br><br>4. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale di protezione civile e concorre alle relative attività con i propri mezzi e le proprie risorse umane, anche sulla base di intese e protocolli di collaborazione che disciplinino l'assegnazione temporanea di personale fra i componenti del sistema di protezione civile per lo svolgimento di funzioni specifiche.<br><br>5. Il Corpo forestale esegue l'attività di polizia forestale e ambientale per la prevenzione, sorveglianza e repressione degli illeciti nelle materie indicate ai commi da 1 a 4 e nelle seguenti materie:<br><br>a) polizia forestale e fluviale;<br><br>b) incendi boschivi e nelle aree extraurbane;<br><br>c) biodiversità, aree naturali protette terrestri e marine nonché habitat di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e altre | |

| | |
|---|---|
| aree protette;<br>d) beni paesaggistici, culturali, archeologici;<br>e) urbanistica ed edilizia;<br>f) fauna selvatica ed esercizio della caccia;<br>g) maltrattamento degli animali;<br>h) pesca nelle acque interne e marittime territoriali;<br>i) commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;<br>j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e disastro ambientale;<br>k) parchi geominerari e patrimonio mineralogico, paleontologico, speleologico e carsico;<br>l) demanio terrestre idrico e marittimo;<br>m) ogni altro compito di sorveglianza, prevenzione e repressione | |

| | |
|---|---|
| attribuito al Corpo forestale da leggi o regolamenti.<br><br>6. Nelle materie delle emergenze e urgenze ambientali, protezione civile e antincendio boschivo il Corpo forestale è componente della centrale operativa regionale del numero unico europeo 112, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n.124 del 2015. | |
| **Art. 5**<br><br>**Raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti**<br><br>1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), il Corpo forestale collabora con gli enti locali nelle materie di competenza, ponendo a fondamento della sua azione amministrativa gli interessi delle comunità locali rurali, l'efficacia e la trasparenza. Il Corpo orienta il proprio sostegno secondo i principi di gestione sostenibile dettati dagli articoli 1, 2, 5 e 31 della legge regionale n. 8 del 2016.<br><br>2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2007, il Corpo forestale promuove attività di ricerca e documentazione e garantisce assistenza tecnica ai Corpi di polizia locale, in tema di | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| prevenzione e repressione degli illeciti contro l'ambiente e il territorio. | |
| 3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 31 del 1998, il Corpo forestale assicura all'amministrazione regionale, agli enti, alle agenzie, alle aziende ed agli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, leale collaborazione, ponendo a fondamento della propria azione amministrativa i criteri organizzativi di collegamento e integrazione ivi previsti. Il Corpo collabora altresì nel riconoscimento, promozione e sostegno del ruolo svolto dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari impegnate nel supporto alle attività antincendio boschivo e di protezione civile. | |
| 4. Il Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2016, collabora con organismi di ricerca nelle materie previste dall'articolo 3 mediante la Scuola forestale di cui all'articolo 10. | |
| 5. Le collaborazioni con gli organi statali nelle materie di polizia previste nell'articolo 4, comma 5, sono disciplinate stipulando | |

| | |
|---|---|
| protocolli di intesa o accordi ai sensi della normativa vigente.<br><br>6. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121), il Corpo forestale collabora con le Forze di Polizia, scambiando con le stesse, in un rapporto di reciproca collaborazione, i dati utili di propria conoscenza, nonché garantendo la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del proprio personale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). | |
| **Art. 6**<br>**Stemma e distintivi di specialità**<br><br>1. Lo stemma e i logotipi del Corpo forestale sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente.<br><br>2. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Corpo | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| forestale mantiene gli stemmi, i logotipi e i distintivi già in uso. | |
| **CAPO II**<br>**Struttura organizzativa e organico**<br><br>**Art. 7**<br><br>**Struttura organizzativa del Corpo forestale – Modifiche all'articolo 28, comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998**<br><br>1. Il Corpo forestale costituisce nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente una direzione generale che assume la denominazione di Comando generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.<br><br>2. Le funzioni di direttore generale del Corpo forestale sono conferite ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998.<br><br>3. All'articolo 28 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale" sono aggiunte le seguenti: "e dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di agente di pubblica | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| sicurezza".<br><br>4. La direzione generale del Corpo forestale è articolata in strutture organizzative istituite in conformità alla legge regionale n. 31 del 1998. Tali strutture si distinguono in:<br>a) servizi centrali, articolati in unità organizzative di primo livello;<br>b) servizi territoriali, che assumono la denominazione di Comandi territoriali del Corpo forestale, che possono essere articolati in unità organizzative di primo e di secondo livello;<br>c) le stazioni forestali e le basi navali che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente e possono costituire unità organizzative di secondo livello.<br><br>5. La dotazione organica dirigenziale del Corpo forestale è stabilita con deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente e previa intesa con l'assessore regionale competente in materia di personale, sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale. Il numero, la sede e la circoscrizione delle stazioni forestali e delle basi navali è stabilito con deliberazione della | |

| | |
|---|---|
| Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente.<br><br>6. Nelle more dell'adozione della deliberazione prevista nel comma 6 sono confermati il numero e le sedi dei servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.<br><br>7. Il Comandante del Corpo forestale ripartisce l'organico del personale assegnato alla direzione garantendone una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della rotazione periodica del personale nelle sedi. Ai fini dell'assegnazione della sede al personale del corpo forestale, sono valutati i profili di incompatibilità in relazione alla titolarità di incarichi esecutivi negli enti locali.<br><br>8. La permanenza del personale nella sede delle stazioni forestali e basi navali è stabilita ordinariamente in un massimo di cinque anni. Il personale già assegnato può permanere nella stessa sede per un massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, considerato il periodo precedente, non oltre il decimo anno. Gli spostamenti da una sede all'altra sono disposti nei limiti delle rispettive dotazioni organiche ed esclusivamente all'interno della direzione generale del Corpo | |

| | |
|---|---|
| forestale.<br><br>9. L'incarico di comandante di stazione forestale e di base navale è conferito con determinazione del Comandante del Corpo forestale a uno dei sottufficiali di grado più elevato assegnati al comando territoriale, nel rispetto del principio di rotazione nelle sedi.<br><br>10. L'organizzazione del Corpo forestale è improntata ai seguenti criteri:<br><br>a) razionale distribuzione territoriale al fine di assicurare il perseguimento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità;<br><br>b) articolazione e relazioni di tipo gerarchico;<br><br>c) presenza e formazione di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;<br><br>d) impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;<br><br>e) uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività svolte; | |

| | |
|---|---|
| f) adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza e per le attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;<br>g) formazione, addestramento e aggiornamento continuo del personale. | |
| **Art. 8**<br>**Nuclei specialistici**<br>1. I nuclei specialistici sono unità operative, dipendenti dal Comando generale o dai Comandi territoriali, che possono essere costituiti per specifiche tematiche connesse ai compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale ovvero in relazione a esigenze di carattere territoriale.<br>2. La costituzione, la revoca, i compiti e le modalità operative dei nuclei specialistici sono stabiliti con determinazione del Comandante del Corpo forestale sulla base delle esigenze operative. | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| **CAPO III**<br>**Formazione, addestramento e specializzazione**<br><br>**Art. 9**<br>**Formazione, aggiornamento e specializzazione**<br><br>1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, cura la specializzazione e l'aggiornamento continui del personale, anche ai fini della costituzione dei nuclei specialistici di cui all'articolo 8, per adeguare l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.<br><br>2. Per le finalità previste nel comma 1 il Corpo forestale si avvale in particolare della Scuola forestale di cui all'articolo 10 e definisce specifici programmi pluriennali di formazione, addestramento e specializzazione che possono prevedere accordi di collaborazione e di partenariato con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali ed esteri per la realizzazione di corsi che comportino l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze del proprio personale.<br><br>3. Il Corpo forestale, attraverso la Scuola forestale di cui all'articolo 10 e tramite accordi, intese o convenzioni, contribuisce altresì alle attività di formazione e addestramento nelle materie di competenza a favore di personale del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| **Art. 10**<br><br>**Scuola Forestale**<br><br>1. La Scuola forestale, con sede e direzione in Nuoro, è un'istituzione di formazione, addestramento, specializzazione, aggiornamento e cultura in materia ambientale.<br><br>2. La Scuola forestale costituisce un obiettivo strategico nel quadro del riordino e dell'attribuzione al Corpo forestale delle nuove funzioni indicate all'articolo 4 della presente legge e rappresenta il luogo didattico dove approfondire le esperienze in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile non solo a favore del personale del Corpo forestale ma per tutto il sistema regionale del volontariato, avuto riguardo anche alla possibilità di scambio di esperienze con il quadro nazionale ed internazionale.<br><br>3. La Scuola forestale costituisce nell'ambito della direzione generale del Corpo forestale una unità organizzativa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998.<br><br>4. La Scuola opera secondo i più aggiornati e recenti indirizzi sull'apprendimento permanente e la formazione professionale e svolge i | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| seguenti compiti:<br><br>a) cura la formazione, l'addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale nelle fasi precedenti e successive all'arruolamento e per tutta la durata della carriera lavorativa del personale, con l'obiettivo di perseguire l'erogazione di servizi di elevata qualità, secondo le esigenze collettive. Tale attività è orientata anche al miglioramento della gestione delle risorse umane e strumentali nonché all'uso di tecnologie innovative o di tecniche non convenzionali;<br><br>b) nelle materie di competenza del Corpo forestale, la Scuola estende la propria attività di formazione e addestramento a beneficio del personale del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e del sistema delle autonomie locali o dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3.<br><br>c) in materia di lotta agli incendi boschivi, la Scuola fornisce supporto alle strutture del Corpo forestale per svolgere attività di formazione e addestramento a favore di personale del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché dei componenti delle compagnie barracellari o altri soggetti, ai | |

| | |
|---|---|
| sensi dell'articolo 9, comma 3;<br><br>d) fornisce supporto alle attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull'ambiente naturale e sui programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità del Corpo forestale e della Rete Regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.);<br><br>e) promuove e realizza attività di ricerca formazione e sviluppo, in autonomia o in collaborazione con soggetti terzi nazionali o esteri che abbiano interesse ad aumentare la conoscenza nelle materie di competenza del Corpo forestale e delle materie forestali e ambientali in genere.<br><br>5. Alla Scuola è preposto un direttore scelto tra dirigenti in possesso di comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale nel sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o in strutture pubbliche o private.<br><br>6. Gli indirizzi per l'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della Scuola sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in | |

| | |
|---|---|
| materia di ambiente, che si avvale per la loro definizione di un comitato tecnico-scientifico. | |
| 7. Il comitato tecnico-scientifico, di cui al comma 6, è un organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, formula proposte riguardanti l'individuazione del fabbisogno formativo e la programmazione dell'attività didattica, e risulta composto da:<br>a. due esperti del mondo scientifico e accademico competenti nelle materie previste nel comma 4;<br>b. un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato.<br>In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare alle riunioni del comitato i direttori generali della protezione civile regionale, della difesa dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e l'amministratore unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). | |
| 8. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto dell'assessore competente in materia di ambiente, restano in carica per | |

| | |
|---|---|
| cinque anni e decadono comunque con la fine della legislatura nella quale i componenti sono stati nominati. I componenti del comitato tecnico-scientifico svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito. | |
| **Art. 11**<br>**Innovazione tecnologica**<br>1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, adegua l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.<br>2. Il Corpo forestale, nell'ambito delle competenze tecniche e di polizia previste dall'articolo 4, contribuisce alla:<br>a) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'assessorato regionale competente in materia di ambiente e con altre strutture del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998;<br>b) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire l'implementazione delle funzioni di tutela tecnica ed economica, operative antincendio nonché di sorveglianza, prevenzione | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| e repressione degli illeciti. | |
| **CAPO IV**<br>**Disciplina generale del personale**<br><br>**Art. 12**<br><br>**Personale del Corpo forestale**<br><br>1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale sono disciplinati dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nel presente capo.<br><br>2. Il personale appartenente al Corpo forestale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 4 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito del grado e dell'area di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del d.p.r. n. 297 del 1972.<br><br>3. In considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da leggi e regolamenti per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, il contratto dell'area del Corpo forestale salvaguarda la specialità del servizio reso dal personale del Corpo, in particolare | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| riguardo all'indennità di funzione, alla sicurezza nel lavoro, alle condizioni usuranti del servizio, all'orario di lavoro, al sistema di valutazione.<br><br>4. In caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente del personale alle mansioni proprie del Corpo forestale, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria pubblica, è disposto l'inquadramento in altre categorie del ruolo amministrativo regionale rispetto alle quali permanga una residua idoneità lavorativa. In ogni caso il personale conserva il livello retributivo in godimento al momento del passaggio verso altra categoria dell'amministrazione, con esclusione dell'indennità per servizio di istituto.<br><br>5. Il personale del Corpo forestale cessa di appartenere all'amministrazione regionale qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel comma 4. | |
| **Art. 13**<br><br>**Contratti collettivi. Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998** | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| 1. L'articolo 58, della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:<br>"Art. 58<br>Contratti collettivi<br>1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.<br>2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.<br>3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori .<br>4. I dirigenti dell'Amministrazione e degli enti e il personale non dirigente del Corpo forestale costituiscono autonome e separate aree di contrattazione all'interno del comparto. | |

| | |
|---|---|
| 5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.<br>6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione." | |
| **Art. 14**<br>**Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva. Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998**<br>1. Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:<br>"1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'Amministrazione e degli enti_e per il personale non dirigente del Corpo forestale della Sardegna una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate". | Nessun impatto finanziario |
| **Art. 15**<br>**Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012. Modifica dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n.** | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| **35 del 2015**<br><br>1. L'articolo 12, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n.35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è sostituito dal seguente:<br>"1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che le eccezioni previste nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento del conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della direzione generale della protezione civile e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), per le infermità contratte nello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza, di vigilanza ambientale e di soccorso pubblico e per gli interventi di protezione civile."<br>2. I termini per la presentazione delle domande previsti nell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge." | |
| **Art. 16**<br><br>**Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Inserimento dell'articolo 8-terdella legge** | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| **regionale n. 31 del 1998**<br><br>1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:<br><br>**"Art. 8-ter**<br><br>**Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale**<br><br>1. La valutazione della perfomance individuale e organizzativa del personale del Corpo forestale è adattata alla specificità dell'attività operativa, anche mediante riferimento a parametri di efficienza nel raggiungimento degli obiettivi, comprensivi della regolare esecuzione e concentrazione dei servizi, nei luoghi e nei periodi classificati a maggior interesse pubblico.<br><br>2. I criteri e i parametri previsti nel comma 1 da applicare ai dirigenti e ai dipendenti del Corpo forestale, sono definiti ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 8-bis". | |
| **Art. 17**<br><br>**Indennità** | Impatto finanziario pari a Euro 1.000.000 per l'anno 2017 a valere sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998<br>Si rinvia a quanto disposto dall'art. 33 "Norma finanziaria" |

| | |
|---|---|
| 1. Al personale appartenente al Corpo forestale compete una indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile, diversificata per Aree. | *1. I maggiori oneri derivanti dagli articoli 17 e 20 della presente legge sono quantificati in Euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 e in Euro 1.520.000,00 per gli anni 2018 e successivi (Missione 01, Programma 10, Titolo 01)* |
| 2. L'indennità prevista nel comma 1 è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. | *2. Agli stessi oneri si fa fronte:* |
| 3. L'indennità di cui al comma 1, ferma la cumulabilità di cui al comma 2, compete limitatamente a dodici mensilità ed è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. | *a. quanto ad Euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per lo stesso anno, in conto nella Missione 01, Programma 10, Titolo 01, dello schema di bilancio regionale per gli anni 2017-2019;* |
| 4. L'indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento delle attività proprie del Corpo forestale ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o sospensione della qualifica di pubblica sicurezza oppure per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo per il periodo eccedente i due anni. | *b. quanto ad Euro 1.520.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, relative agli articoli 17 e 20, mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per gli stessi anni, in conto della Missione 01, Programma 10, Titolo 01 dello schema di bilancio regionale per gli anni 2017-2019;* |
| 5. La misura dell'indennità prevista nel presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi per l'area di contrattazione previsti nell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998. | *c. per gli anni 2020 e successivi, nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni.*<br>*3. Ai restanti oneri non aggiuntivi derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo di pari quote delle risorse già iscritte per le medesime* |

| | |
|---|---|
| 6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzato l'incremento di euro 1.000.000 sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza 1 gennaio 2017.<br><br>7. Al personale del Corpo forestale trasferito per motivi organizzativi ad altra sede di servizio, distante oltre cinquanta chilometri da quella di appartenenza o di residenza, è corrisposta un'indennità di trasferimento *una tantum*, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva. | *finalità e per i medesimi anni in conto delle Missioni 01, programma 10, Titolo 1 e Missione 9, Programma 05, Titolo 01 dello schema di bilancio regionale per gli stessi anni.* |
| **Art. 18**<br>**Indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza**<br><br>1. Per la corresponsione delle indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza a favore del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale impiegato in interventi di polizia ambientale urgenti o irripetibili, è autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo sc01.0240-UPB S01.02.004 e al capitolo sc01.0144-UPB S01.02.001. | Nessun impatto finanziario |
| **Art. 19**<br>**Aree del personale del Corpo forestale** | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| 1. Il Corpo forestale è costituito da personale inquadrato nelle seguenti aree, livelli e corrispondenti gradi:<br><br>a) Area A: area degli agenti, assistenti e sovrintendenti, suddivisa nelle seguenti sub-aree: A1 comprendente i seguenti livelli e gradi: agente, assistente, assistente capo; A2 comprendente i seguenti livelli e gradi: sovrintendente, sovrintendente capo;<br><br>b) Area B: area dei sottufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore e ispettore superiore scelto;<br><br>c) Area C: area degli ufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice commissario, commissario, commissario capo, commissario superiore;<br><br>d) Area dirigenti.<br><br>2. Nell'ambito della dotazione organica del Corpo forestale, stabilita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale n. 31 del 1998, i contingenti delle aree sono definiti come segue:<br><br>a) Area C: il contingente numerico dell'area deve rispettare la quota del | |

| | |
|---|---|
| dieci per cento della dotazione complessiva;<br><br>b) Area B: il contingente numerico dell'area deve rispettare il quaranta per cento del contingente numerico dell'Area A; Il numero complessivo degli ispettori superiori scelti non può essere superiore al trenta per cento del numero complessivo degli ispettori superiori.<br><br>c) Area A2: il contingente numerico non deve superare il venti per cento del contingente complessivo dell'Area A. Il numero complessivo dei sovrintendenti capo non può essere superiore al cinquanta per cento del contingente complessivo dell'Area A2. | |
| **Art. 20**<br>**Requisiti generali per l'accesso e per le progressioni**<br><br>1. L'accesso al livello iniziale della sub-area A1 e delle aree B e C del Corpo forestale si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale e, limitatamente alla sub-area A2 ed alle aree B e C e nella misura indicata negli articoli 21, 22 e 23, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono | Impatto finanziario dal 2018<br><br>Comma 6 - *Il passaggio di grado all'interno dell'Area si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nel livello inferiore, salvo quanto disposto negli articoli 21, 22 e 23. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzato l'incremento di euro 520.066 sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza 1 gennaio 2018*<br><br>Si rinvia a quanto disposto dall'art. 33 "Norma finanziaria" |

| | |
|---|---|
| stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.<br><br>2. Le modalità del concorso sono stabilite con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore competente in materia di personale di concerto con l'assessore regionale competente in materia di ambiente.<br><br>3. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti nel comma 4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione agli idonei spetta l'ottanta per cento del trattamento economico previsto per il livello retributivo corrispondente al grado iniziale dell'area. Gli idonei appartenenti al ruolo unico regionale conservano il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'amministrazione regionale.<br><br>4. I candidati risultati idonei sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti psico - fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del d.p.r. n. 297 del | *1. I maggiori oneri derivanti dagli articoli 17 e 20 della presente legge sono quantificati in Euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 e in Euro 1.520.000,00 per gli anni 2018 e successivi (Missione 01, Programma 10, Titolo 01)*<br><br>*2. Agli stessi oneri si fa fronte:*<br><br>*a. quanto ad Euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per lo stesso anno, in conto nella Missione 01, Programma 10, Titolo 01, dello schema di bilancio regionale per gli anni 2017-2019;*<br><br>*b. quanto ad Euro 1.520.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, relative agli articoli 17 e 20, mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per gli stessi anni, in conto della Missione 01, Programma 10, Titolo 01 dello schema di bilancio regionale per gli anni 2017-2019;*<br><br>*c. per gli anni 2020 e successivi, nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni.*<br><br>*3. Ai restanti oneri non aggiuntivi derivanti dalla presente legge si fa fronte* |

| | |
|---|---|
| 1972.<br><br>5. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7 comma 7, con obbligo di permanenza nello stesso ambito del Comando territoriale o servizi centrali per almeno cinque anni.<br><br>6. Il passaggio di grado all'interno dell'Area si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nel livello inferiore, salvo quanto disposto negli articoli 21, 22 e 23. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzato l'incremento di euro 520.066 sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza 1 gennaio 2018.<br><br>7. L'individuazione dei titoli di servizio e delle modalità di svolgimento delle procedure selettive e dei corsi previsti nel presente articolo sono stabiliti con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore competente in materia di personale di concerto con l'assessore regionale competente in | *mediante utilizzo di pari quote delle risorse già iscritte per le medesime finalità e per i medesimi anni in conto delle Missioni 01, programma 10, Titolo 1 e Missione 9, Programma 05, Titolo 01 dello schema di bilancio regionale per gli stessi anni.* |

| | |
|---|---|
| materia di ambiente.<br><br>8. Al dipendente che, come disposto negli articoli 21, 22 e 23, accede alla sub-area A2 ed alle aree B e C per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale e che abbia in godimento un livello retributivo superiore a quello previsto per il nuovo inquadramento è attribuito un assegno *ad personam* riassorbibile corrispondente alla differenza delle retribuzioni dell'area di provenienza e quella di nuovo inquadramento. | |
| **Art. 21**<br><br>**Area A (agenti, assistenti e sovrintendenti)**<br><br>1. L'accesso al livello iniziale dell'Area A1 (agente) si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso pubblico sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un'età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.<br><br>2. La nomina al livello iniziale dell'Area A2 (sovrintendente) si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area A1 in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella stessa area.<br><br>3. La nomina a sovrintendente capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con il grado di sovrintendente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno cinque anni di servizio effettivo nella stessa area. | |
| **Art. 22**<br>**Area B (sottufficiali)**<br><br>1. L'accesso al livello iniziale dell'Area B (vice-ispettore) si consegue:<br><br>a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un'età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al venti per cento dei posti | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni. A tale personale non si applicano i limiti di età;<br><br>b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area A, in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno, con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa. Una quota non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili è riservata al personale dell'Area A2.<br><br>2. La nomina a ispettore superiore scelto si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area B in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore superiore. | |
| **Art. 23**<br>**Area C (ufficiali)** | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| 1. L'accesso al livello iniziale dell'Area C (vice-commissario) si consegue:<br><br>a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale e abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni. A tale personale non si applicano i limiti di età;<br><br>b) nel limite del venti per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area B in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa. | |

| | |
|---|---|
| **Art. 24**<br>**Area dei dirigenti**<br><br>1. Nel Corpo forestale della Sardegna, i dirigenti assumono le funzioni proprie dei dirigenti regionali previste dalla legge regionale 13 novembre n. 31 del 1998, oltre a quelle connesse alla specialità delle funzioni e attribuzioni previste nella presente legge.<br><br>2. L'accesso alla dirigenza del CFVA si consegue per concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nell'art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., con superamento di un corso di formazione con esame finale. Le modalità e i contenuti del corso di formazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.<br><br>3. All'area dei dirigenti possono accedere i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.<br><br>4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del d.p.r. n. 297 del 1972.<br><br>5. Fino all'attuazione del presente articolo continua a trovare applicazione la disposizione prevista nell'articolo 73, comma 4-ter, della legge regionale n. 31/1998. | |
| **CAPO V**<br>**Espletamento dell'attività di servizio**<br>**Art. 25**<br>**Attività di servizio sul territorio**<br><br>**1.** Il Corpo forestale svolge l'attività di servizio sul territorio sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto ai cittadini e agli operatori del settore nel quadro generale di ricerca della collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme in materia ambientale, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.<br><br>2. La distribuzione e l'organizzazione del personale tiene conto delle specifiche caratteristiche delle diverse aree territoriali e della loro | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| destinazione, in modo da adeguare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi degli specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento, ottimizzando l'articolazione delle sedi periferiche per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio. | |
| **Art. 26**<br>**Continuità del servizio e reperibilità**<br>1. Il contratto collettivo per il personale del Corpo forestale prevede specifiche norme per garantire lo svolgimento e la continuità dei turni di servizio ordinari e della reperibilità, in particolare per il funzionamento delle sale operative e per le funzioni correlate con gli interventi di protezione civile e servizio antincendio.<br>2. In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio nelle stazioni forestali è articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. Per esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto a prestare la propria opera in turni articolati nell'arco delle ventiquattro ore e anche oltre l'orario d'obbligo.<br>3. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle sale operative, | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| di protezione civile e antincendio, nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo, può essere disposto al personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e di primo intervento l'esonero dall'astensione dal lavoro per sciopero o assemblea sindacale. A tal fine le disposizioni previste dall'articolo 26 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro si applicano anche al diritto di assemblea. | |
| **Art. 27**<br>**Alloggi di servizio**<br>1. L'amministrazione regionale acquisisce locali da destinare ad alloggi di servizio, dietro pagamento di un canone agevolato, per il personale assegnato a reparti disagiati. | Nessun impatto finanziario |
| **Art. 28**<br>**Riconoscimento di meriti speciali**<br>1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, stabilisce i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia dimostrato di possedere, in relazione alle qualifiche ricoperte, spiccate qualità professionali e non | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| comune determinazione operativa. | |
| **CAPO VI**<br>**Equipaggiamento e mezzi in dotazione**<br><br>**Art. 29**<br>**Uniforme e vestiario**<br><br>1. L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto. La foggia delle uniformi da ufficio e da campagna è conforme a quella stabilita con decreto del Rappresentante del governo presso la Regione Sardegna.<br><br>2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comandante del Corpo forestale, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con proprio decreto il disciplinare delle dotazioni previste nel comma 1, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità.<br><br>3. Il Comandante del Corpo forestale con propria determinazione approva e adotta i distintivi di specializzazione da applicare su | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| vestiario ed equipaggiamento. | |
| **Art. 30**<br>**Uso dell'uniforme e distintivi di grado**<br><br>1. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale veste l'uniforme per tutta la durata del servizio. Gli allievi forestali che frequentano i corsi di formazione professionale vestono l'uniforme secondo le indicazioni del Comandante del Corpo forestale. I gradi da apporre sull'uniforme del personale e degli allievi forestali sono stabiliti con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, tenendo conto delle corrispondenze tra i profili professionali del Corpo e quelli analoghi delle forze di polizia a ordinamento civile.<br><br>2. Il Comandante del Corpo forestale può, in particolari occasioni, consentire o l'uso dell'abito civile durante il servizio ovvero l'uso dell'uniforme fuori dall'orario di servizio.<br><br>3. Salve particolari occasioni, durante le quali l'uso dell'uniforme è reso obbligatorio e fatta salva l'esigenza di una presenza quotidiana di una quota minima di personale in uniforme, il | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| personale del Corpo forestale destinato agli uffici centrali e ai comandi territoriali, per il disimpegno delle attività amministrative connesse ai compiti di istituto, indossa facoltativamente la divisa nell'espletamento del servizio.<br><br>4. Fuori dall'orario di servizio e fuori dei casi previsti nel comma 2, é vietato a tutto il personale l'uso della divisa, salvo che per il tragitto effettuato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa. | |
| **Art. 31**<br>**Mezzi in dotazione**<br><br>1. I mezzi in dotazione recano i colori, i distintivi e i contrassegni ufficiali previsti nell'articolo 6 e sono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionale del Corpo forestale.<br><br>2. Il Comandante del Corpo forestale con propria determinazione stabilisce le modalità per l'utilizzo degli automezzi in dotazione al Corpo forestale nonché il contenuto, la tipologia e le modalità di applicazione di scritte, distintivi, contrassegni e fregi ai singoli mezzi. | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| **Art. 32**<br>**Armamento**<br><br>1. L'amministrazione regionale, a propria cura e spese e nel rispetto del d.p.r. n. 297 del 1972 e delle disposizioni vigenti in materia, fornisce in dotazione al personale del Corpo forestale l'armamento individuale e di reparto, necessario all'espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative assegnate.<br><br>2. Le armi in dotazione sono restituite all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o in conseguenza di sospensione o revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza oltre che in tutti i casi di sospensione o cessazione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato.<br><br>3. La dotazione, l'uso, la tenuta, la custodia, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi nonché le esercitazioni di tiro, da svolgersi presso poligoni e con personale abilitati per l'acquisizione e il mantenimento dell'abilitazione al maneggio delle armi stesse sono disciplinate con decreto del Presidente della giunta regionale in conformità alla normativa | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| vigente in materia. | |
| **CAPO VII**<br>**Disposizioni finali**<br><br>**Art. 33**<br>**Norma finanziaria**<br><br>1. I maggiori oneri derivanti dagli articoli 17 e 20 della presente legge sono quantificati in Euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 e in Euro 1.520.000,00 per gli anni 2018 e successivi (Missione 01, Programma 10, Titolo 01).<br><br>2. Agli stessi oneri si fa fronte:<br><br>a. quanto ad Euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per lo stesso anno, in conto nella Missione 01, Programma 10, Titolo 01, dello schema di bilancio regionale per gli anni 2017-2019;<br><br>b. quanto ad Euro 1.520.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, relative agli articoli 17 e 20, mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per gli stessi anni, in conto della Missione 01, Programma 10, Titolo 01 dello schema di | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| bilancio regionale per gli anni 2017-2019;<br><br>c. per gli anni 2020 e successivi, nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni.<br><br>3. Ai restanti oneri non aggiuntivi derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo di pari quote delle risorse già iscritte per le medesime finalità e per i medesimi anni in conto delle Missioni 01, programma 10, Titolo 1 e Missione 9, Programma 05, Titolo 01 dello schema di bilancio regionale per gli stessi anni. | |
| **Art. 34**<br>**Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016**<br>**(Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali)**<br><br>1. Nel'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:<br><br>"5-bis - Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi previsti | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| nell'articolo 149, comma, 1 lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004. Salve le ipotesi di cui al primo periodo, restano ferme le attribuzioni degli altri rami dell'amministrazione regionale e degli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.". | |
| **Art. 35**<br>**Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016**<br><br>1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale, n. 8 del 2016, è sostituito dal seguente:<br><br>" 2. Il Piano forestale particolareggiato (PFP):<br><br>a) è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o dal soggetto gestore dei terreni e dei soprassuoli forestali interessati. L'Agenzia redige i PFP per i terreni e i soprassuoli gestiti a qualunque titolo ed esprime un parere tecnico per | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| quelli di competenza di soggetti pubblici;<br><br>b) è equiparato, per quanto previsto nell'articolo 130 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al piano economico e sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. n. 3267 del 1923 e al regio decreto n. 1126 del 1926;<br><br>c) è approvato dal Servizio territoriale del Corpo forestale competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e a tal fine il Servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del medesimo decreto n. 42 del 2004. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati, con le stesse modalità di cui alla presente lettera, dal Servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. ". | |
| **Art. 36** | Nessun impatto finanziario |

| | |
|---|---|
| **Abrogazione di norme e norme transitorie**<br><br>1. Sono abrogati:<br><br>a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33 e 34 della legge regionale n. 26 del 1985.<br><br>b) gli articoli 5 e 6, comma 5 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 (Norme in materia di personale);<br><br>c) l'articolo 11 della legge regionale15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda);<br><br>d) l'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2011;<br><br>2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale relativo alle materie previste negli articoli 23, 24, 25 e 27 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Giunta | |

| | |
|---|---|
| regionale n. 80 del 1990.<br><br>3. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.<br><br>4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di legge in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina contenute nella legge regionale n. 31 del 1998. | |
| **Art. 36**<br>**Entrata in vigore**<br><br>1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). | Nessun impatto finanziario |

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Scheda di Analisi Tecnico Normativa (ATN)**

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | **Disegno di legge concernente "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"** |
| Proponente | Assessorato dell'ambiente |

## Parte I – Profili tecnico – normativi di diritto interno

### 1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una nuova disciplina dell'ordinamento del Corpo forestale della Regione, contestualmente abrogando le disposizioni di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). Lo stesso si pone, in altre parole, come una vera e propria riforma organica della disciplina del Corpo forestale della Regione.

### 1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

La disciplina proposta rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale. Si ritiene necessario precisare quanto segue:

L'**art. 15**, prevede una modifica dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, estendendo l'eccezione ivi prevista all'abrogazione delle disposizioni statali disciplinanti l'infermità per causa di servizio e istituti similari anche alle attività di vigilanza ambientale e protezione civile.
La norma che fonda tale intervento normativo è rinvenibile nella legislazione statale, nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), che testualmente recita:

"*1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai*

*procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data."*

Con questa disposizione, il legislatore statale fa salvi gli istituti dell'infermità da causa di servizio e similari, per il solo ambito soggettivo del personale che appartiene a taluni comparti contrattuali previsti a livello nazionale, che sono i seguenti:

1) comparto sicurezza: Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria;
2) comparto difesa: Forze Armate, Carabinieri, Guardia di finanza
3) comparto vigili del fuoco e sicurezza pubblica: Vigili del fuoco[1].

Il riferimento a comparti contrattuali presenti a livello nazionale comporta l'esclusione di dipendenti non operati in tali comparti, almeno sotto il profilo formale.
La disciplina indicata può essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.) e dunque il legislatore regionale non può effettuare un ampliamento delle ipotesi previste dalla normativa statale.

Il legislatore regionale è originariamente intervenuto con l'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 15 marzo 2012, n. 6, il quale ha stabilito che:

*"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)"*

Rispetto a tale disposizione, è intervenuta una prima norma interpretativa, l'art. 12, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, qualificabile come norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, secondo il quale:

*" La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il*

[1] La circolare del dipartimento della funzione pubblica, P-4.17.1.7.5 del 6 agosto 2012 ha precisato che tale comparto comprende esclusivamente il comparto del corpo nazionale dei vigile del fuoco.

*consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.*

La proposta di modifica di cui allo schema di disegno di legge in esame, modificherebbe tale norma, nei termini seguenti:

*1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza, **di vigilanza ambientale e di protezione civile** o di soccorso pubblico.*

Nel valutare tale disposizione bisogna partire dal presupposto che il legislatore regionale non può operare un ampliamento dell'applicazione delle eccezioni previste dalla normativa statale.

In particolare si è ricordato che la normativa statale fa riferimento al personale di alcuni comparti contrattuali nazionali, con un riferimento esclusivamente soggettivo, ovverosia al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e sicurezza pubblica.
In questi casi, qualsiasi sia l'attività svolta, trovano applicazione gli istituti dell'infermità per causa di servizio e similari.

Il legislatore regionale, invece, fa un riferimento soggettivo al personale:

1) del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
2) della Direzione generale della protezione civile;
3) dell'Ente foreste della Sardegna.

E nello stesso tempo limita oggettivamente l'applicazione dei suddetti istituti allo svolgimento di alcune specifiche funzioni, in origine a quelle di

1) pubblica sicurezza;
2) soccorso pubblico.

Per poi, nello schema di disegno di legge in esame, fa riferimento anche a

3) vigilanza ambientale;
4) protezione civile.

Si ritiene che la legittimità della norma, avendo un carattere meramente interpretativo, ed essendo legata ad una norma statale, intervenuta in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia legata al fatto che non si discosti dalla *ratio* della norma statale e non consenta di applicare gli istituti in esame nei confronti del personale che non svolga funzioni assimilabili a quelli dei comparti nazionali citati.

La limitazione oggettiva operata dal legislatore regionale fa supporre che non tutto il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, svolga funzioni assimilabili a quelle dei comparti nazionali.

L'assimilazione con i comparti nazionali è sicuramente agevole per il Corpo forestale regionale, che svolge funzioni equiparabile a quelle svolte dal Corpo forestale dello Stato.

Non è altrettanto agevole per il personale della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna.

Per questi motivi la limitazione oggettiva assume il senso di delimitare l'ambito applicativo a quel solo personale che svolge funzioni assimilabili a quelli svolti dal personale dei comparti nazionali.

Per giustificare la legittimità della norma è pertanto necessario dimostrare che le funzioni di vigilanza ambientale e di protezione civile siano effettivamente esercitate dal personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e sicurezza.

Sul punto la legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), stabilisce all'art. 2, che tra i compiti del Corpo forestale dello Stato vi siano anche quelli relativi a "vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente..." (comma 1, lett. a), e "di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi" (comma 1, lett. l).

Parrebbe pertanto che tali funzioni siano effettivamente esercitate dal Corpo forestale, l'unico punto che andrebbe precisato meglio nella norma sarebbe quelle delle "funzioni di protezione civile", che andrebbero qualificate come "interventi di protezione civile", al fine di evitare l'equivoco di fare riferimento anche a funzioni amministrative e d'ufficio, latamente sussumibili nelle funzioni di protezione civile.

Nella sezione testo alternativo è indicata la formulazione da adottare.

**Art. 20**, al comma 1, si stabilisce che in alternativa all'assunzione mediante pubblico concorso, per l'acquisizione di personale delle aree A2, B e C si può procedere anche nella forma dello scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Negli articoli **21, 22** e **23,** è specificata la misura del ricorso a tali procedure. L'**art. 24,** prevede tale regola anche per il personale dirigenziale.

In particolare l'**art. 21**, all'interno dell'Area A, prevede che l'assunzione al livello iniziale A1 (agente) avvenga per concorso pubblico, mentre la nomina al livello iniziale dell'Area A2 (sovrintendente), che è quella di sovrintendente capo, avviene esclusivamente per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale.

L'**art. 22**, prevede per l'area B (sottufficiale), che l'accesso alla sub-area iniziale di vice-ispettore avviene nel limite del 60% mediante concorso pubblico, e per il 40% per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Per la nomina a ispettore superiore scelto, avviene esclusivamente per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale.

L'**art. 23**, prevede per l'Area C (ufficiali), che l'accesso alla sub-area iniziale di vice-commissario avviene nel limite dell'80% mediante concorso pubblico, e nel limite del 20% per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale.

L'**art. 24**, prevede per l'Area dei dirigenti, che l'accesso all'Area avviene al 50% mediante concorso pubblico, e al 50% mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale.

La normativa proposta appare in parte conforme alla disciplina speciale del Corpo forestale dello Stato, che ammette la possibilità di assunzioni anche al livello iniziale di carriera mediante scrutinio per merito comparativo (D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 165). In particolare l'art. 3 del D.Lgs. 155/2001, ammette che il 20% dei posti per funzionario del Corpo forestale dello Stato avviene mediante un concorso interno. L'art. 8, prevede che per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato, si possa procedere per l'80% mediante scrutinio per merito comparativo. La normativa potrebbe comunque porsi in contrasto con il principio del concorso pubblico di cui all'art. 97, comma 3, Cost, relativamente alle assunzioni nei livelli iniziali delle Aree.

Al successivo comma 6 del medesimo articolo 24 si prevede che continui a trovare applicazione l'art. 73, comma 4 ter della legge regionale n. 31 del 1998 (introdotto dall'art. 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6), il quale recita che "4-ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo".

La riproposizione di tale disposizione, che prevede la possibilità che dei funzionari possano svolgere le funzioni di direttori dei servizi, potrebbe comportare la novazione della fonte, ponendosi di fatto come nuova disposizione transitoria dello schema di disegno di legge in esame.

Si tenga anche conto che la disposizione potrebbe anche considerarsi abrogata implicitamente dalla successiva disposizione dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, che introducendo l'art. 22-bis della legge regionale n. 26 del 1985, ha espressamente previsto nel comma 4 che "*Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1,*

*possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti".*

La disposizione in esame potrebbe essere oggetto di rilievo da parte del Governo, per violazione del principio del concorso pubblico di cui all'art. 97, comma 3 della Cost., nonché per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. In tal senso si rammenta che con la recente sentenza della Corte cost. 17 marzo 2015, n. 37, è stata dichiarata l'illegittimità della proroga del conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

**1.4 – Ulteriori considerazioni**

**L'art. 15**, comma 1, ultimo periodo, stabilisce che i termini per la presentazione delle domande previsti nell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge. La norma citata stabilisce che il personale interessato può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge. Andrebbe precisato che la disposizione riguarda i casi di infermità contratte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, altrimenti potrebbe erroneamente interpretarsi come riferita anche alle infermità future e la disposizione sarebbe irragionevole.

## Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

**2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

**2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

**3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

In Consiglio regionale sono presenti le seguenti proposte di legge (fonte: sito Internet Consiglio regionale):

- proposta di legge N. 358, presentata dai Consiglieri regionali LAI - COCCO Daniele Secondo - AGUS - PIZZUTO - ZEDDA Paolo Flavio, il 26 luglio 2016, Riforma della legge regionale n. 26 del 1985 e istituzione del Corpo forestale della Regione Sardegna;
- proposta di legge N. 304, presentata dai Consiglieri regionali PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra, il 2 febbraio 2016, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda);
- proposta di legge N. 274, presentata dai Consiglieri regionali MORICONI - COCCO Daniele Secondo - COZZOLINO - COMANDINI - SABATINI - TENDAS – UNALI, il 5 novembre 2015, Nuova disciplina in materia di corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna;

**3.2 – Correttezza delle definizioni**

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

**3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**

I riferimenti normativi dello schema di disegno di legge sono corretti.

**3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni sono corrette.

Si suggerisce di riscrivere l'**art. 15** nella formulazione proposta nella parte "sezione alternativa".

Deve essere soppresso il comma 3 dell'**art. 36**, che prevede una generica formulazione di abrogazione innominata, in quanto si tratta di una formulazione inutile, dovendosi privilegiare sempre le abrogazione espresse.

**3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

Agli **artt. 21, 22 e 22**, si è corretta l'indicazione "Area A1" e "Area A2" in "sub-area A1" e "sub-area A2", in coerenza alla identifica qualificazione di cui all'art. 19.

All'**art. 24, comma 2**, in cui non è chiaro se anche il concorso pubblico preveda il superamento di un corso di formazione con esame finale. Se è tale la previsione, è necessario adottare la formulazione suggerita nella sezione "testo alternativo". In ogni caso è necessario separare i due casi con la "o" invece che con la "e" in quanto si esprime un'alternativa.

Si rimanda alle ulteriori modifiche contenute nella sezione "testo alternativo".

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Testo alternativo**
**(in grassetto le modifiche apportate, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)**

# Disegno di legge concernente "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e sulla disciplina del relativo personale".

## CAPO I
## Disposizioni generali

### Art. 1
### Oggetto

1. La presente legge, in conformità con le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 2
### Finalità

1. Nel rispetto della normativa europea, **statale** e regionale in materia ambientale e nell'ambito del riordino delle funzioni previste nell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la presente legge persegue le seguenti finalità:

   a) modernizzare e adeguare i compiti istituzionali del Corpo forestale regionale per renderli aderenti ai mutamenti territoriali e sociali ed alle accresciute esigenze di tutela ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di innovazione, specializzazione e sviluppo delle funzioni tecniche e di prevenzione;

   b) ridefinire e ottimizzare le funzioni del Corpo forestale nell'ambito del sistema regionale ambientale e forestale, con particolare riferimento alle funzioni di protezione civile, prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendi, vigilanza ambientale, terrestre e

marino-costiera, al fine di garantire una efficace gestione delle competenze assegnate ai differenti rami dell'amministrazione regionale;

c) razionalizzare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi di specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio;

d) individuare strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività operative ad alto contenuto di specializzazione che consentano l'automatico adattamento ai concreti bisogni che si manifestano nel territorio ed alle situazioni di emergenza;

e) valorizzare e potenziare le esperienze e le conoscenze specialistiche acquisite nel tempo tramite la formazione continua e l'alta specializzazione del personale;

f) promuovere, valorizzare e diffondere l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle strutture.

2. Alla luce delle finalità di cui al comma 1 l'azione del Corpo forestale è orientata ai seguenti principi:

a) coordinamento e definizione dei ruoli nei rapporti tra il Corpo forestale e le altre istituzioni nazionali e regionali, e in particolare con la direzione generale regionale competente in materia di **protezione** civile, l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), le direzioni generali delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi e delle aree marine protette, gli istituti di ricerca e le università;

b) coordinamento delle strutture centrali con le strutture territoriali per garantire l'uniformità e la diffusione di standard omogenei;

c) efficiente gestione delle risorse umane e strumentali, per un utilizzo razionale, flessibile ed economicamente sostenibile, nonché per favorire la formazione e dislocazione del territorio di figure ad alta specializzazione.

## Art. 3
### Attribuzioni del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è la struttura operativa dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente che esercita funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale, specializzata nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.

2. Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque interne e marittime territoriali, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali) e dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), restano ferme tutte le attribuzioni spettanti al Corpo forestale regionale, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia.

## Art. 4
## Funzioni del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, **statale** e regionale in materia ambientale, esercita le seguenti funzioni:

   a) funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico;

   b) funzioni tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale e concorso operativo in materia di protezione civile;

   c) attività di polizia forestale e ambientale finalizzata alla prevenzione, sorveglianza e repressione dei reati in materia ambientale e nelle materie attribuite da leggi o regolamenti e concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali.

2. Il Corpo forestale esercita le funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico in relazione ai seguenti compiti:

a) difesa dei suoli dall'erosione attraverso i procedimenti relativi alla gestione del vincolo idrogeologico previsti nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) verifica della sussistenza del vincolo previsto nell'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni e, per gli interventi localizzati in ambito vincolato ai sensi del medesimo articolo, dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 42 del 2004, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 8 del 2016;

c) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali, con particolare riguardo a quelli dei comuni e degli enti pubblici, ai sensi di quanto disposto **degli articoli da 130 a 138** del regio decreto-legge **n. 3267 del 1923**;

d) procedimenti relativi alla tutela della sughera previsti nella legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura);

e) tutela della biodiversità, dei parchi, riserve, biotopi e altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;

f) partecipazione ai Coordinamenti territoriali per l'ambiente (CTA) nei parchi nazionali;

g) tutela della fauna, della flora, inclusa quella minacciata di estinzione ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874, e della vegetazione;

h) attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull'ambiente naturale, in raccordo con la **direzione** generale regionale competente in materia di ambiente cui è affidato il coordinamento della Rete Regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.) e dei programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, e con l'Agenzia FoReSTAS;

i) controllo delle sementi e del materiale di propagazione forestale, anche ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2016;

j) raccolta dei dati e redazione della statistica e dell'inventario forestale, anche ai sensi di quanto disposto dagli **articoli** 13 e 14 della legge regionale n. 8 del 2016;

k) esecuzione di ricerche, monitoraggi e studi, anche in forma consorziata, con organi di ricerca nazionali e internazionali sulle tematiche forestali e ambientali, anche ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2016;

l) controlli derivanti dalla normativa dell'Unione europea in materia agro-forestale e ambientale.

3. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale antincendi ed esercita le competenze tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 2016 e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi), in relazione a:

a) coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.), come previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8 del 2016;

b) redazione dei piani operativi ripartimentali secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016 e concorso nella redazione del piano regionale;

c) perimetrazione delle aree incendiate, per tutte le esigenze di studio, analisi, statistica, certificazione, nonché a beneficio dei comuni ai fini dell'aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000;

d) esercizio della prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 2016;

e) funzioni consultive in favore delle amministrazioni militari, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 lettera e) della legge regionale n. 8 del 2016;

f) rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di abbruciamenti colturali, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2016.

4. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale di protezione civile e concorre alle relative attività con i propri mezzi e le proprie risorse umane, anche sulla base di intese e protocolli di collaborazione che disciplinino l'assegnazione temporanea di personale fra i componenti del sistema di protezione civile per lo svolgimento di funzioni specifiche.

5. Il Corpo forestale esegue l'attività di polizia forestale e ambientale per la prevenzione, sorveglianza e repressione degli illeciti nelle materie indicate ai commi da 1 a 4 e nelle seguenti materie:

   a) polizia forestale;

   b) incendi boschivi e nelle aree extraurbane;

   c) biodiversità, aree naturali protette terrestri e marine nonché habitat di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e altre aree protette;

   d) beni paesaggistici, culturali, archeologici;

   e) urbanistica ed edilizia;

   f) fauna selvatica ed esercizio della caccia;

   g) maltrattamento degli animali;

   h) pesca nelle acque interne e marittime territoriali;

   i) commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;

   j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e disastro ambientale;

   k) parchi geominerari e patrimonio mineralogico, paleontologico, speleologico e carsico;

   l) demanio terrestre e marittimo;

m) contraffazioni e adulterazioni dei prodotti agroalimentari a denominazione e indicazione di origine protetta e dei prodotti biologici certificati, con specifico riferimento al sistema agroalimentare della Sardegna, anche ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti);

n) ogni altro compito di sorveglianza, prevenzione e repressione attribuito al Corpo forestale da leggi o regolamenti.

6. Nelle materie delle emergenze e urgenze ambientali, protezione civile e antincendio boschivo il Corpo forestale è componente della centrale operativa regionale del numero unico europeo 112, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n.124 del 2015.

## Art. 5

Raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), il Corpo forestale collabora con gli enti locali nelle materie di competenza, ponendo a fondamento della sua azione amministrativa gli interessi delle comunità locali rurali, l'efficacia e la trasparenza. Il Corpo **forestale** orienta il proprio sostegno secondo i principi di gestione sostenibile dettati dagli articoli 1, 2, 5 e 31 della legge regionale n. 8 del 2016.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2007, il Corpo forestale promuove attività di ricerca e documentazione e garantisce assistenza tecnica ai Corpi di polizia locale, in tema di prevenzione e repressione degli illeciti contro l'ambiente e il territorio.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 31 del 1998, il Corpo forestale assicura all'amministrazione regionale, agli enti, alle agenzie, alle aziende ed agli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, leale collaborazione, ponendo a fondamento della propria azione amministrativa i criteri organizzativi di collegamento e integrazione ivi previsti. Il Corpo collabora altresì nel riconoscimento, promozione e sostegno del ruolo svolto dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari impegnate nel supporto alle attività antincendio boschivo e di protezione civile.

4. Il Corpo forestale collabora con enti di ricerca e università nazionali e internazionali nelle materie previste nell'articolo 3, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2016, mediante la Scuola forestale di cui all'articolo 10.

5. Le collaborazioni con gli organi statali nelle materie di polizia previste nell'articolo 4, comma 5, sono disciplinate ai sensi della normativa vigente.

6. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121), il Corpo forestale collabora con le Forze di Polizia, scambiando con le stesse, in un rapporto di reciproca collaborazione, i dati utili di propria conoscenza, nonché garantendo la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del proprio personale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## Art. 6
### Stemma e distintivi di specialità

1. Lo stemma e i logotipi del Corpo forestale sono determinati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore regionale competente in materia di ambiente.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Corpo forestale mantiene gli stemmi, i logotipi e i distintivi già in uso.

# CAPO II
## Struttura organizzativa e organico

## Art. 7
### Struttura organizzativa del Corpo forestale. Modifiche all'articolo 28, comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il Corpo forestale costituisce nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente una direzione generale che assume la denominazione di Comando generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Le funzioni di direttore generale del Corpo forestale sono conferite ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. **All'articolo 28 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole: "in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale" sono aggiunte le seguenti: "e dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di agente di pubblica sicurezza".**

4. La direzione generale del Corpo forestale è articolata in strutture organizzative istituite in conformità alla legge regionale n. 31 del 1998. Tali strutture si distinguono in:

   a) servizi centrali, articolati in unità organizzative di primo livello;

   b) servizi territoriali, che assumono la denominazione di Comandi territoriali del Corpo forestale, articolati in unità organizzative di primo e di secondo livello.

5. Le unità organizzative di secondo livello dipendenti dai Comandi territoriali sono le stazioni forestali e le basi navali.

6. La dotazione organica dirigenziale del Corpo forestale è stabilita con deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente e previa intesa con l'assessore regionale competente in materia di personale, sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale. Il numero, la sede e la circoscrizione delle stazioni forestali e delle basi navali è stabilito con deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente.

7. Nelle more dell'adozione della deliberazione prevista nel comma 6 sono confermati il numero e le sedi dei servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Comandante del Corpo forestale ripartisce l'organico del personale assegnato alla direzione garantendone una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della rotazione periodica del personale nelle sedi. Ai fini dell'assegnazione della sede al personale del corpo forestale, sono valutati i profili di incompatibilità in relazione alla titolarità di incarichi esecutivi negli enti locali.

9. La permanenza del personale nella sede delle stazioni forestali e basi navali è stabilita ordinariamente in un massimo di cinque anni. Il personale già assegnato può permanere nella stessa sede per un massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, considerato il periodo precedente, non oltre il decimo anno. Gli spostamenti da una sede all'altra sono disposti nei limiti delle rispettive dotazioni organiche ed esclusivamente all'interno della direzione generale del Corpo forestale.

10. L'incarico di comandante di stazione forestale e di base navale è conferito con determinazione del Comandante del Corpo forestale a uno dei sottufficiali di grado più elevato assegnati al comando territoriale, nel rispetto del principio di rotazione nelle sedi.

11. L'organizzazione del Corpo forestale è improntata ai seguenti criteri:

    a) razionale distribuzione territoriale al fine di assicurare il perseguimento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità;

    b) articolazione e relazioni di tipo gerarchico;

    c) presenza e formazione di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;

    d) impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;

    e) uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività svolte;

    f) adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza e per le attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

    g) formazione, addestramento e aggiornamento continuo del personale.

## Art. 8
Nuclei specialistici

1. I nuclei specialistici sono unità operative, dipendenti dal Comando generale o dai Comandi territoriali, che possono essere costituiti per specifiche tematiche connesse ai compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale ovvero in relazione a esigenze di carattere territoriale.

2. La costituzione, la revoca, i compiti e le modalità operative dei nuclei specialistici sono stabiliti con determinazione del Comandante del Corpo forestale sulla base delle esigenze operative.

## CAPO III
## Formazione, addestramento e specializzazione

### Art. 9
### Formazione, aggiornamento e specializzazione

1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, cura la specializzazione e l'aggiornamento continui del personale, anche ai fini della costituzione dei nuclei specialistici di cui all'articolo 8, per adeguare l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.

2. Per le finalità previste nel comma 1, il Corpo forestale si avvale in particolare della Scuola forestale di cui all'articolo 10 e definisce specifici programmi pluriennali di formazione, addestramento e specializzazione che possono prevedere accordi di collaborazione e di partenariato con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali e stranieri per la realizzazione di corsi che comportino l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze del proprio personale.

3. L'attività di formazione, addestramento, specializzazione e aggiornamento, nelle fasi precedenti e successive all'arruolamento e per tutta la durata della carriera lavorativa del personale, è finalizzata all'erogazione di servizi di elevata qualità, secondo le esigenze collettive. Tale attività è orientata anche al miglioramento della gestione delle risorse umane e strumentali nonché all'uso di tecnologie innovative o di tecniche non convenzionali.

4. Il Corpo forestale, tramite accordi, intese o convenzioni, svolge attività di formazione e addestramento nelle materie di competenza a favore di personale del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei corpi di polizia locale, delle guardie ambientali e zoofile volontarie, dei componenti delle compagnie barracellari e di altri operatori dell'ambiente, quando sia necessaria la divulgazione tecnica, operativa, giuridica e scientifica,

finalizzata all'approfondimento delle conoscenze in materia ambientale, nonché all'utilizzo di protocolli comuni.

5. In relazione alle aree tematiche connesse alla specificità dei compiti assegnati, il Corpo forestale collabora con la direzione generale competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per la definizione dei programmi destinati alla formazione obbligatoria del proprio personale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) **e successive modifiche ed integrazioni**.

## Art. 10
### Scuola Forestale

1. La Scuola forestale, con sede e direzione in Nuoro, è un'istituzione di formazione, addestramento, specializzazione, aggiornamento e cultura in materia ambientale e costituisce nell'ambito della direzione generale del Corpo forestale unità organizzativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale **n. 31 del 1998**.

2. La Scuola forestale provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo forestale, nonché, a richiesta, di personale del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o dipendente da altre pubbliche amministrazioni.

3. Gli indirizzi per l'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con decreto del Presidente **della Regione**, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente.

4. La Scuola opera secondo i più aggiornati e recenti indirizzi sull'apprendimento permanente e la formazione professionale e svolge i seguenti compiti:

   a) cura la formazione, l'addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale nelle fasi precedenti e successive all'arruolamento e per tutta la durata della carriera lavorativa del personale, con l'obiettivo di perseguire l'erogazione di servizi di elevata qualità, secondo le esigenze collettive. Tale attività è orientata anche al miglioramento della gestione delle risorse umane e strumentali nonché all'uso di tecnologie innovative o di tecniche non convenzionali;

b) fornisce supporto all'attività di educazione ambientale erogata dal Corpo forestale, raccogliendo e realizzando il materiale didattico secondo uno standard unitario;

c) nelle materie di competenza del Corpo forestale, la Scuola estende la propria attività di formazione e addestramento a beneficio del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 e di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

d) in materia di lotta agli incendi boschivi, la Scuola fornisce supporto alle strutture del Corpo forestale per svolgere attività di formazione e addestramento a favore di personale del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché dei componenti delle compagnie barracellari o altri soggetti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

e) promuove e realizza attività di ricerca formazione e sviluppo, in autonomia o in collaborazione con soggetti terzi nazionali o esteri che abbiano interesse ad aumentare la conoscenza nelle materie di competenza del Corpo forestale e delle materie forestali e ambientali in genere;

f) fornisce supporto per la valutazione delle caratteristiche professionali dei dipendenti da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 31 del 1998.

5. Alla Scuola è preposto un direttore scelto tra il personale dirigente del Corpo forestale o tra dirigenti in possesso di comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale nel sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o in strutture pubbliche o private. L'incarico di direttore è conferito con decreto dell'assessore competente in materia di personale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comandante del Corpo forestale.

6. La Scuola forestale si avvale di un comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive per l'individuazione del fabbisogno formativo e per la programmazione dell'attività didattica.

7. Il comitato è composto da:

a) il Comandante del Corpo forestale, con funzioni di presidente;

b) due esperti del mondo scientifico e accademico competenti nelle materie previste nel comma 4;

c) due rappresentanti degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato.

8. **In relazione agli argomenti trattati, il comitato può essere di volta in volta integrato dai direttori generali regionali competenti in materia di protezione civile regionale, in materia di ambiente, dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), o da altri esperti nelle materie previste nel comma 4.**

9. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'assessore competente in materia di ambiente, restano in carica per cinque anni e decadono comunque con la fine della legislatura nella quale i componenti sono stati nominati.

10. I componenti del comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.

## Art. 11
Innovazione tecnologica

1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, adegua l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.

2. Il Corpo forestale, nell'ambito delle competenze tecniche e di polizia previste dall'articolo 4, contribuisce alla:

a) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con **l'assessorato** regionale competente in materia di ambiente e con altre strutture del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998;

b) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire l'implementazione delle funzioni di tutela tecnica ed economica, operative antincendio nonché di sorveglianza, prevenzione e repressione degli illeciti.

# CAPO IV
Disciplina generale del personale

Art. 12

Personale del Corpo forestale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale sono disciplinati dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nel presente capo.

2. Il personale appartenente al Corpo forestale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 4 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito del grado e dell'area di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita **ai sensi** del d.p.r. n. 297 del 1972.

3. In considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da leggi e regolamenti per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, il contratto dell'area del Corpo forestale salvaguarda la specialità del servizio reso dal personale del Corpo, in particolare riguardo all'indennità di funzione, alla sicurezza nel lavoro, alle condizioni usuranti del servizio, all'orario di lavoro, al sistema di valutazione.

4. In caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente del personale alle mansioni proprie del Corpo forestale, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria pubblica, è disposto l'inquadramento in altre categorie del ruolo amministrativo regionale rispetto alle quali permanga una residua idoneità lavorativa. In ogni caso il personale conserva il livello retributivo in godimento al momento del passaggio verso altra categoria dell'amministrazione, con esclusione dell'indennità per servizio di istituto.

5. Il personale del Corpo forestale cessa di appartenere all'amministrazione regionale qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel comma 4.

Art. 13

Contratti collettivi. Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 58

Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva per il personale **dell'amministrazione** e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.
2. Il personale dell'**amministrazione** e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.
3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.
4. I dirigenti **dell'amministrazione** e degli enti e il personale non dirigente del Corpo forestale costituiscono autonome e separate aree di contrattazione all'interno del comparto.
5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.
6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione."

## Art. 14

Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva. Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza **dell'amministrazione** e degli enti e per il personale non dirigente del Corpo forestale della Sardegna una rappresentatività non inferiore al 5 **per cento**, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate".

## Art. 15

Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012. Modifica dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015

1. **L'articolo 12, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è sostituito dal seguente:**

**"1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che le eccezioni previste nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte nello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza, di vigilanza ambientale e di soccorso pubblico e per gli interventi di protezione civile."**

**2. I termini per la presentazione delle domande previsti nell'articolo 12, comma 2, della legge regione 23 dicembre 2015, n. 35, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.**

Art. 16

Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Inserimento dell'articolo 8-ter della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter

Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. La valutazione della perfomance individuale e organizzativa del personale del Corpo forestale è adattata alla specificità dell'attività operativa, anche mediante riferimento a parametri di efficienza nel raggiungimento degli obiettivi, comprensivi della regolare esecuzione e concentrazione dei servizi, nei luoghi e nei periodi classificati a maggior interesse pubblico.

2. I criteri e i parametri previsti nel comma 1 da applicare ai dirigenti e ai dipendenti del Corpo forestale, sono definiti ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 8-bis".

Art. 17

Indennità

1. Al personale appartenente al Corpo forestale compete una indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile, diversificata per Aree.

2. L'indennità **prevista** nel comma 1 è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

3. L'indennità di cui al comma 1, ferma la cumulabilità di cui al comma 2, compete limitatamente a dodici mensilità ed è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.

4. L'indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento delle attività proprie del Corpo forestale ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o sospensione della qualifica di pubblica sicurezza oppure per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo per il periodo eccedente i due anni.

5. La misura dell'indennità **prevista** nel presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi per l'area di contrattazione previsti nell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzato l'incremento di euro XXXX sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza **1 gennaio 2017**.

7. Al personale del Corpo forestale trasferito per motivi organizzativi ad altra sede di servizio, distante oltre cinquanta chilometri da quella di appartenenza o di residenza, è corrisposta un'indennità di trasferimento una tantum, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.

Art. 18

Indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza

1. Per la corresponsione delle indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza a favore del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale impiegato in interventi di polizia ambientale urgenti o irripetibili, è autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo sc01.0240-UPB S01.02.004 e al capitolo sc01.0144-UPB S01.02.001.

Art. 19

Aree del personale del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale è costituito da personale inquadrato nelle seguenti aree, livelli e corrispondenti gradi:

   a) Area A: area degli agenti, assistenti e sovrintendenti, suddivisa nelle seguenti sub-aree: A1 comprendente i seguenti livelli e gradi: agente, assistente, assistente capo; A2 comprendente i seguenti livelli e gradi: sovrintendente, sovrintendente capo;

   b) Area B: area dei sottufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore e ispettore superiore scelto;

   c) Area C: area degli ufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice commissario, commissario, commissario capo, commissario superiore;

   d) Area dirigenti.

2. Nell'ambito della dotazione organica del Corpo forestale, stabilita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale n. 31 del 1998, i contingenti delle aree sono definiti come segue:

   a) Area C: il contingente numerico dell'area deve rispettare la quota del dieci per cento della dotazione complessiva;

   b) Area B: il contingente numerico dell'area deve rispettare il quaranta per cento del contingente numerico dell'Area A; Il numero complessivo degli ispettori superiori scelti non può essere superiore al trenta per cento del numero complessivo degli ispettori superiori.

   c) **Sub-area A2**: il contingente numerico non deve superare il venti per cento del contingente complessivo dell'Area A. Il numero complessivo dei sovrintendenti capo non può essere superiore al cinquanta per cento del contingente complessivo **della sub**-area A2.

Art. 20

Requisiti generali per l'accesso e per le progressioni

1. L'accesso al livello iniziale **della sub-area** A1, **e delle aree** B e C del Corpo forestale si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale e, limitatamente **alla sub-area A2 ed alle aree** B e C e nella misura indicata negli articoli 21, 22 e 23, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le modalità del concorso sono stabilite con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore competente in materia di personale di concerto con l'assessore regionale competente in materia di ambiente.

3. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti nel comma 4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione agli idonei spetta l'ottanta per cento del trattamento economico previsto per il livello retributivo corrispondente al grado iniziale dell'area. Gli idonei appartenenti al ruolo unico regionale conservano il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'amministrazione regionale.

4. I candidati risultati idonei sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti psico - fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del d.p.r. n. 297 del 1972.

5. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7 comma 8, con obbligo di permanenza nello stesso ambito del Comando territoriale o **servizi** centrali per almeno cinque anni.

6. Il passaggio di grado all'interno dell'Area si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nel livello inferiore, salvo quanto disposto negli articoli 21, 22 e 23. Per le finalità di cui al **primo periodo** è autorizzato l'incremento di euro XXXX sul fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza **1 gennaio 2018**.

7. L'individuazione dei titoli di servizio e delle modalità di svolgimento delle procedure selettive e dei corsi previsti **nel presente articolo** sono stabiliti con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'assessore competente in materia di personale di concerto con l'assessore regionale competente in materia di ambiente.

8. Al dipendente che, come disposto negli articoli 21, 22 e 23, accede **alla sub-area A2 ed alle aree** B e C per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale e che abbia in godimento un livello retributivo superiore a quello previsto per il nuovo inquadramento è attribuito un assegno ad personam riassorbibile corrispondente alla differenza delle retribuzioni dell'area di provenienza e quella di nuovo inquadramento.

## Art. 21
### Area A (agenti, assistenti e sovrintendenti)

1. L'accesso al livello iniziale dell'Area **A, sub-area** A1 (agente) si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso pubblico sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un'età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

2. La nomina al livello iniziale **della sub-area** A2 (sovrintendente) si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale **della sub-area** A1 in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella stessa area.

3. La nomina a sovrintendente capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con il grado di sovrintendente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno cinque anni di servizio effettivo nella stessa area.

## Art. 22
### Area B (sottufficiali)

1. L'accesso al livello iniziale dell'Area B (vice-ispettore) si consegue:

   a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un'età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al venti per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni, **senza applicazione di** limiti di età;

   b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area A, in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno, con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa. Una quota non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili è riservata al personale **della sub-area** A2.

2. La nomina a ispettore superiore scelto si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area B in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore superiore.

## Art. 23
## Area C (ufficiali)

1. L'accesso al livello iniziale dell'Area C (vice-commissario) si consegue:

   a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale e abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni, **senza applicazione di** limiti di età;

b) nel limite del venti per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area B in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa.

Art. 24

Area dei dirigenti

1. Nel Corpo forestale della Sardegna, i dirigenti assumono le funzioni proprie dei dirigenti regionali previste dalla legge regionale **n. 31 del 1998**, oltre a quelle connesse alla specialità delle funzioni e attribuzioni previste nella presente legge.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA si consegue per concorso pubblico **con superamento di un corso di formazione con esame finale o** per scrutinio per merito comparativo **con superamento di un corso di formazione con esame finale**. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso **di formazione** sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. All'area dei dirigenti possono accedere i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del d.p.r. n. 297 del 1972.

5. Al concorso pubblico è riservata la quota del cinquanta per cento dei posti disponibili. La rimanente quota del cinquanta per cento è riservata agli ufficiali del Corpo forestale aventi la qualifica minima di commissario superiore, in possesso dei titoli per l'accesso previsti nei commi da 1 a 4, con la modalità dello scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale di cui al comma 2.

6. Fino all'attuazione del presente articolo, continua a trovare applicazione la disposizione previste nell'articolo 73, comma **4-ter**, della legge regionale n. 31 **del** 1998.

## CAPO V
Espletamento dell'attività di servizio

### Art. 25
Attività di servizio sul territorio

1. Il Corpo forestale svolge l'attività di servizio sul territorio sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto ai cittadini e agli operatori del settore nel quadro generale di ricerca della collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme in materia ambientale, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.

2. La distribuzione e l'organizzazione del personale tiene conto delle specifiche caratteristiche delle diverse aree territoriali e della loro destinazione, in modo da adeguare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi degli specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento, ottimizzando l'articolazione delle sedi periferiche per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio.

### Art. 26
Continuità del servizio e reperibilità

1. Il contratto collettivo per il personale del Corpo forestale prevede specifiche norme per garantire lo svolgimento e la continuità dei turni di servizio ordinari e della reperibilità, in particolare per il funzionamento delle sale operative e per le funzioni correlate con gli interventi di protezione civile e servizio antincendio.

2. In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio nelle stazioni forestali è articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. Per esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto a prestare la propria opera in turni articolati nell'arco delle ventiquattro ore e anche oltre l'orario d'obbligo.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle sale operative, di protezione civile e antincendio, nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo, può essere disposto al personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e di primo intervento l'esonero dall'astensione dal lavoro per sciopero o assemblea sindacale. A tal fine le disposizioni previste dall'articolo 26 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro si applicano anche al diritto di assemblea.

Art. 27

Alloggi di servizio

1. L'amministrazione regionale acquisisce locali da destinare ad alloggi di servizio, dietro pagamento di un canone agevolato, per il personale assegnato a reparti disagiati.

Art. 28

Riconoscimento di meriti speciali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, stabilisce i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia dimostrato di possedere, in relazione alle qualifiche ricoperte, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

CAPO VI

Equipaggiamento e mezzi in dotazione

Art. 29

Uniforme e vestiario

1. **L'amministrazione** regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto. La foggia delle uniformi da ufficio e da campagna è conforme a quella stabilita con decreto del Rappresentante del governo presso la Regione Sardegna.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comandante del Corpo forestale, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con proprio decreto il disciplinare delle dotazioni previste nel comma 1, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità.

3. Il Comandante del Corpo forestale con propria determinazione approva e adotta i distintivi di specializzazione da applicare su vestiario ed equipaggiamento.

Art. 30

Uso dell'uniforme e distintivi di grado

1. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale veste l'uniforme per tutta la durata del servizio. Gli allievi forestali che frequentano i corsi di formazione professionale vestono l'uniforme secondo le indicazioni del Comandante del Corpo forestale. I gradi da apporre sull'uniforme del personale e degli allievi forestali sono stabiliti con decreto del Presidente **della Regione**, previa deliberazione della **Giunta regionale** su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, tenendo conto delle corrispondenze tra i profili professionali del Corpo e quelli analoghi delle forze di polizia a ordinamento civile.

2. Il Comandante del Corpo forestale può, in particolari occasioni, consentire o l'uso dell'abito civile durante il servizio ovvero l'uso dell'uniforme fuori dall'orario di servizio.

3. Salve particolari occasioni, durante le quali l'uso dell'uniforme è reso obbligatorio e fatta salva l'esigenza di una presenza quotidiana di una quota minima di personale in uniforme, il personale del Corpo forestale destinato agli uffici centrali e ai comandi territoriali, per il disimpegno delle attività amministrative connesse ai compiti di istituto, indossa facoltativamente la divisa nell'espletamento del servizio.

4. Fuori dall'orario di servizio e fuori dei casi previsti nel comma 2, é vietato a tutto il personale l'uso della divisa, salvo che per il tragitto effettuato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

Art. 31

Mezzi in dotazione

1. I mezzi in dotazione recano i colori, i distintivi e i contrassegni ufficiali previsti nell'articolo 6 e sono utilizzati esclusivamente per le attività **istituzionali** del Corpo forestale.

2. Il Comandante del Corpo forestale con propria determinazione stabilisce le modalità per l'utilizzo degli automezzi in dotazione al Corpo forestale nonché il contenuto, la tipologia e le modalità di applicazione di scritte, distintivi, contrassegni e fregi ai singoli mezzi.

Art. 32

Armamento

1. L'amministrazione regionale, a propria cura e spese e nel rispetto del d.p.r. n. 297 del 1972 e delle disposizioni vigenti in materia, fornisce in dotazione al personale del Corpo forestale l'armamento individuale e di reparto, necessario all'espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative assegnate.

2. Le armi in dotazione sono restituite all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o in conseguenza di sospensione o revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza oltre che in tutti i casi di sospensione o cessazione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato.

3. La dotazione, l'uso, la tenuta, la custodia, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi nonché le esercitazioni di tiro, da svolgersi presso poligoni e con personale abilitati per l'acquisizione e il mantenimento dell'abilitazione al maneggio delle armi stesse sono disciplinate con decreto del Presidente **della Regione** in conformità alla normativa vigente in materia.

## CAPO VII
## Disposizioni finali

### Art. 33
### Norma finanziaria

1. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse previste dalla legge di stabilità per i rinnovi contrattuali a legislazione vigente.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro ..... per l'anno 2017. Agli stessi oneri si fa fronte mediante le seguenti variazioni di bilancio per lo stesso anno:

   SPESA

   In aumento:

   MISSIONE ... - PROGRAMMA ...

   TITOLO ...

Capitolo SC.... 2017 Euro 0.000.000

In diminuzione:

MISSIONE .... – PROGRAMMA ....

TITOLO ...

Capitolo SC..... 2017 Euro 0.000.000

Art. 34

**Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016.**

1. Nel'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis - Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi previsti nell'articolo 149, comma, 1 lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004. Salve le ipotesi di cui al primo periodo, restano ferme le attribuzioni degli altri rami dell'amministrazione regionale e degli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.".

Art. 35

Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale, n. 8 del 2016, è sostituito dal seguente:

" 2. Il Piano forestale particolareggiato (PFP):

a) è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal **piano** forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o dal soggetto gestore dei terreni e dei soprassuoli forestali interessati. L'Agenzia redige i PFP per i terreni e i soprassuoli gestiti a qualunque titolo ed esprime un parere tecnico per quelli di competenza di soggetti pubblici;

b) è equiparato, per quanto previsto nell'articolo 130 del **regio decreto n. 3267 del 1923**, al piano economico e sostituisce le **prescrizioni** di massima e di polizia forestale di cui al **regio decreto n. 3267 del 1923** e al regio decreto n. 1126 del 1926;

c) è approvato dal **servizio** territoriale del Corpo forestale competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e a tal fine il **servizio** territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del medesimo decreto n. 42 del 2004. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati, con le stesse modalità di cui alla presente lettera, dal **servizio** territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. ".

## Art. 36
Abrogazione di norme e norme transitorie

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33 e 34 della legge regionale n. 26 del 1985;

b) gli articoli 5 e 6, comma 5 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 (Norme in materia di personale);

c) l'articolo 11 della legge regionale15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda);

d) l'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2011.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente **della Regione** relativo alle materie previste negli articoli 23, 24, 25 e 27 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Giunta regionale **27 aprile 1990, n. 80 (Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della L.R. 5 novembre 1985, n. 26 - Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale)**.

~~3.Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.~~

3. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di legge in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina contenute nella legge regionale n. 31 del 1998.

## Art. 37
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "amb.assessore@pec.regione.sardegna.it" <amb.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data mercoledì 12 aprile 2017 - 10:46

**RAS-Prot. N. 2017/5409 17/7 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 4.4.2017 concernente Disegno di legge concernente ?Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"**

**Allegato(i)**

LETT17-7ddl consiglio.pdf (112 Kb)
DEL17-7 Scheda Analisi Tecnico Normativa.pdf (4454 Kb)
DEL17-7 Relazione quantificazione oneri finanziari.pdf (1180 Kb)
DEL17-7Relazione.pdf (94 Kb)
DEL17-7Testo ddl.pdf (159 Kb)
Segnatura.xml (3 Kb)